Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 306 del 31 dicembre 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 dicembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 235

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1999.

Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 200/99).

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1999.

Direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere *g)* ed *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 201/99).

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1999.

Direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualità relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere *g)* ed *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 202/99).

DELIBERAZIONE 29 dicembre 1999.

Regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera ***e),*** **della legge 14 novembre 1995, n. 481.** (Deliberazione n. 204/99).

DELIBERAZIONE 29 dicembre 1999.

Definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, per l'integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e per la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato. (Deliberazione n. 205/99).

DELIBERAZIONE 29 dicembre 1999.

Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica per il bimestre gennaio-febbraio 2000, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97. (Deliberazione n. 206/99).

SOMMARIO

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1999.

Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera *h*), della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 200/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 1999,

Premesso che:

l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione;

l'articolo 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorità valuti istanze, reclami e segnalazioni presentati dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi, ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio;

l'articolo 2, comma 12, lettera n), della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorità verifichi la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine, tra l'altro, di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti;

l'articolo 2, comma 37, della legge n. 481/1995 stabilisce che le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera h) costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio;

con delibera 31 luglio 1997, n. 81/1997 (di seguito: delibera n. 81/97), l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettere g) e h) della legge n. 481/1995, in tema di qualità del servizio elettrico;

Visti:

la legge n. 481/1995, recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

l'articolo 10, n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

l'articolo 56 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali;

gli articoli 1218, 1219, 1224, 1282, 1339, 1382, 1460, 1469, 1469 bis, primo comma, 1469 bis, terzo comma, n. 6, 1559, 1564, 1562 e 2948 del codice civile;

l'articolo 644 del codice penale;

Visti:

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 agosto 1961, n. 941, recante Unificazione delle tariffe per l'energia elettrica in tutto il territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 214 del 30 agosto 1961;

il titolo I, capitolo X del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 22 dicembre 1981, n. 47, recante Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di prezzi, di condizioni di fornitura dell'energia elettrica e di contributi di allacciamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento straordinario, n. 358 del 31 dicembre 1981;

il punto 2 del paragrafo A) del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 3 agosto 1984, n. 27, recante Norme per l'applicazione del provvedimento n. 13/1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 220 del 10 agosto 1984;

le disposizioni finali del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, recante Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura per l'energia elettrica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 1990;

il titolo III, paragrafi 1 e 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante Principi sull'erogazione dei servizi pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 43 del 22 febbraio 1994;

Viste:

la delibera dell'Autorità 30 maggio 1967, n. 61/1997, recante Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/1999, recante Modalità di riconoscimento e di verifica della qualifica di cliente idoneo e istituzione dell'elenco dei clienti idonei, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 188 del 12 agosto 1999;

Considerati gli esiti del procedimento avviato con la delibera n. 81/97, e in particolare i commenti e le osservazioni scritte pervenuti in relazione al documento per la consultazione «Condizioni di fornitura per il servizio di vendita di energia elettrica per gli utenti vincolati», approvato e diffuso dall'Autorità in data 11 novembre 1999 (Prot. AU/99/266), nonché gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni dei soggetti interessati, tenutesi nei giorni 15, 16, 17 e 21 dicembre 1999;

Considerato che:

attualmente i rapporti di fornitura di energia elettrica tra i soggetti esercenti il servizio ed i clienti vincolati sono disciplinati da contratti di diritto privato contenenti condizioni generali predisposte unilateralmente dai soggetti esercenti medesimi;

i rapporti di cui sopra trovano come unico vincolo normativo la disciplina prevista dal codice civile;

nel corso del primo triennio di operatività, l'Autorità ha ricevuto numerosi reclami, istanze e segnalazioni presentati, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera m), da utenti o da consumatori, sia singoli che associati, evidenzianti un'area di scarsa equità contrattuale nei rapporti di fornitura sopra richiamati;

Ritenuto che:

sia opportuno definire condizioni di fornitura dell'energia elettrica minime inderogabili, al fine di assicurare una efficace tutela degli interessi dei clienti vincolati e di garantire una maggiore equità contrattuale nei rapporti di fornitura tra tali clienti e i soggetti esercenti il servizio;

i costi associati a tali condizioni di fornitura si debbano considerare ricompresi nella tariffa base determinata dall'Autorità ai sensi della legge n. 481/1995, ad eccezione di quelli connessi alla disattivazione e riattivazione della fornitura ai clienti morosi;

si debbano escludere dall'applicazione delle condizioni di cui sopra i clienti idonei, in quanto tali clienti sono generalmente in grado di trattare su di un piano di parità con i soggetti esercenti le condizioni contrattuali, nonché i clienti alimentati in alta tensione e i clienti che acquistano l'energia per scopi di pubblica illuminazione, data la specificità del rapporto contrattuale di tali clienti;

Delibera:

TITOLO I

DEFINIZIONI, OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

a) «Autorità» è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) «cliente finale» è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio;

c) «clienti del mercato vincolato», o «clienti» sono i clienti vincolati e i clienti potenzialmente idonei;

d) «cliente vincolato» è il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999, è legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il soggetto esercente il servizio nell'area territoriale in cui detto cliente è localizzato;

e) «cliente potenzialmente idoneo» è il cliente finale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 79/1999 per l'attribuzione del diritto alla qualifica di cliente idoneo che non abbia esercitato tale diritto ovvero, avendolo esercitato, che si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto legislativo;

f) «cliente vincolato domestico» è il cliente del mercato vincolato che utilizza l'energia elettrica per alimentare tutte le applicazioni in locali adibiti ad abitazione a carattere familiare o collettivo, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari; fra dette applicazioni sono anche inclusi i servizi generali della casa in fabbricati che comprendano una sola abitazione. La fornitura per usi domestici può essere utilizzata anche per alimentare applicazioni di qualunque tipo in locali annessi all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione o a scopi agricoli, purché la fornitura sia effettuata con un unico punto di consegna per l'abitazione e i locali annessi e la potenza disponibile non superi 15 kW. Negli altri casi la fornitura per uso domestico viene effettuata per alimentare le sole applicazioni che interessano i locali destinati ad abitazione, mentre per le altre applicazioni si utilizza una separata fornitura;

g) «cliente vincolato non domestico» è il cliente del mercato vincolato che utilizza l'energia elettrica per usi diversi da quelli di cui alla lettera precedente;

h) «cliente vincolato nuovo» è il cliente del mercato vincolato che sottoscrive un contratto di fornitura di energia elettrica successivamente alla data di entrata in vigore della presente direttiva;

i) «cliente vincolato buon pagatore» è il cliente del mercato vincolato che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio, ovvero il cliente che sia qualificato come «buon pagatore» dall'esercente in base a criteri diversi, purché non peggiorativi, rispetto a quello precedentemente definito;

j) «distribuzione» è l'attività di trasporto e di trasformazione dell'energia elettrica sulle reti ad alta, media e bassa tensione;

k) «esercente» è l'esercente il servizio di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica che svolge l'attività di distribuzione e l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato in un'area territoriale;

l) «esercente multiservizio» è l'esercente che svolge anche altri servizi di pubblica utilità;

m) «contratto di fornitura» è il contratto di fornitura dell'energia elettrica;

n) «apparati di cura» sono le macchine terapeutiche necessarie alla cura di degenti ospitati presso strutture facenti parte del Servizio sanitario nazionale, ovvero collocate presso le abitazioni di clienti versanti in condizioni di gravi patologie riscontrate da certificato di medici di detto Servizio;

o) «gruppo di misura» è l'insieme di apparecchiature poste sul punto di confine tra l'impianto di proprietà dell'esercente e l'impianto del cliente, o punto di consegna, atto a misurare l'energia elettrica fornita ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche;

p) «verifica del gruppo di misura» è l'accertamento del corretto funzionamento del gruppo di misura in riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente;

q) «lettura» è la rilevazione da parte dell'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;

r) «autolettura» è la rilevazione da parte del cliente e la conseguente comunicazione all'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;

s) «telelettura» è la rilevazione da parte dell'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura attraverso dispositivi a distanza automatici;

t) «potenza contrattualmente impegnata» è la potenza che il cliente richiede all'atto della stipulazione del contratto di fornitura, e che viene su questo riportata;

u) «deposito cauzionale» è la somma versata dal cliente all'esercente per garantire l'esatto adempimento del contratto di fornitura;

v) «domiciliazione bancaria» è il sistema di pagamento delle bollette con il quale il cliente dà mandato ad una banca di effettuare il relativo addebito sul proprio conto corrente bancario;

w) «domiciliazione postale» è il sistema di pagamento delle bollette con il quale il cliente dà mandato ad un'impresa esercente il servizio postale di effettuare il relativo addebito sul proprio conto corrente postale;

x) «reclamo» è ogni comunicazione telefonica, verbale o scritta presentata presso uno sportello, ufficio periferico o sede centrale dell'esercente, con la quale il cliente esprime chiaramente una lamentela circa la non coerenza del servizio ottenuto con le sue aspettative in merito ad uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal contratto di fornitura sottoscritto o dal regolamento di servizio ed ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra esercente e cliente;

y) «modalità di reclamo» sono tutti i mezzi offerti dall'esercente al cliente, al fine di consentirgli di inoltrare un reclamo;

z) «procedura di reclamo» è il complesso delle regole che l'esercente e il cliente sono tenuti ad osservare in caso di reclamo.

Articolo 2

Oggetto ed ambito di applicazione

2.1 La presente direttiva definisce condizioni di fornitura dell'energia elettrica minime inderogabili, che possono essere soltanto migliorate dagli esercenti nel rispetto del principio di non discriminazione fra i clienti.

2.2 La direttiva medesima si applica ai rapporti di fornitura di energia elettrica tra gli esercenti ed i loro clienti, esclusi i clienti alimentati in alta tensione, nonché quelli che utilizzano l'energia elettrica per fini di pubblica illuminazione.

TITOLO II

Lettura del gruppo di misura e fatturazione dei consumi

Articolo 3

Lettura del gruppo di misura

3.1 Gli esercenti sono tenuti ad effettuare:

a) almeno una volta l'anno, il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW;

b) almeno una volta al mese, il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso i clienti con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW.

3.2 Gli esercenti, relativamente ai clienti con periodicità di lettura annuale, sono tenuti a rendere disponibile ai clienti medesimi una modalità di autolettura dei consumi.

3.3 Gli esercenti che non rendano disponibile al cliente una modalità di autolettura dei consumi sono tenuti ad effettuare il tentativo di lettura del gruppo di misura almeno due volte l'anno. Sono esclusi dall'osservanza di tale obbligo gli esercenti che ricorrano alla telelettura del gruppo di misura, limitatamente ai clienti per i quali la telelettura viene utilizzata.

3.4 L'autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal cliente rispetto ai consumi storici del cliente stesso. Gli esercenti sono tenuti a comunicare al cliente l'invalidità dell'autolettura effettuata.

3.5 Per i clienti vincolati nuovi con lettura annuale, gli esercenti, trascorsi sei mesi dalla data di stipulazione del contratto di fornitura, sono tenuti ad effettuare un tentativo di lettura aggiuntivo, oppure ad inviare al cliente vincolato nuovo una apposita comunicazione, invitandolo ad utilizzare l'autolettura al fine di consentire la corretta fatturazione.

Articolo 4

Periodicità di fatturazione dei consumi

4.1 La fatturazione dei consumi deve avvenire con periodicità almeno bimestrale per le seguenti tipologie di clienti:

a) clienti domestici alimentati in bassa tensione;

b) clienti alimentati in bassa tensione per usi non domestici con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 30 kW.

4.2 La fatturazione dei consumi deve avvenire con periodicità almeno mensile per le seguenti tipologie di clienti:

a) clienti alimentati in bassa tensione per usi non domestici con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW;

b) clienti alimentati in media tensione.

Articolo 5

Modalità di calcolo dei consumi

5.1 La fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dall'esercente sulla base dei consumi storici del cliente.

5.2 Per i clienti vincolati nuovi, la prima fatturazione in acconto si effettua sulla base dei consumi che l'esercente ritiene possano essere attribuiti al cliente in relazione a quanto dichiarato dal cliente stesso in ordine alla destinazione d'uso dell'energia elettrica, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate ad elettricità e, nel caso di cliente vincolato domestico, al numero dei componenti la sua famiglia.

5.3 Ciascun esercente deve rendere note ai propri clienti le modalità di calcolo dei consumi presunti per la fatturazione in acconto. Tali modalità devono ridurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati. La revisione della funzione dei consumi storici del cliente deve essere effettuata dall'esercente sulla base delle letture o autoletture del gruppo di misura.

5.4 Eventuali variazioni tariffarie devono essere imputate su base giornaliera e limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo alla data della loro entrata in vigore, secondo quanto stabilito dalle disposizioni finali del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 1999.

5.5 Eventuali conguagli a favore del cliente devono essere effettuati sulla prima bolletta emessa successivamente al riconoscimento dell'errore da parte dell'esercente.

TITOLO III

Pagamento della bolletta, morosità del cliente e sospensione della fornitura

Articolo 6

Tempi e modalità di pagamento della bolletta

6.1 La data di emissione e quella di scadenza della bolletta devono essere riportate nella bolletta stessa.

6.2 Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta non può essere inferiore a venti giorni dalla data di emissione della bolletta medesima.

6.3 Il pagamento della bolletta, se avviene entro i termini di scadenza presso i soggetti e con le modalità indicate dall'esercente, libera immediatamente il cliente dai suoi obblighi. Eventuali ritardi nella comunicazione dell'avvenuto pagamento all'esercente da parte del soggetto autorizzato alla riscossione non possono essere in alcun caso imputati al cliente.

6.4 L'esercente deve offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta.

Articolo 7

Interessi di mora in caso di ritardato o mancato pagamento della bolletta

7.1 Il cliente è tenuto al pagamento della bolletta nel termine in essa indicato. Qualora il cliente non rispetti tale termine, l'esercente può richiedere al cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato del tre e mezzo per cento.

7.2 Il cliente vincolato domestico buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo.

7.3 L'esercente può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta. Non è in ogni caso ammessa la richiesta di risarcimento di eventuali danni ulteriori.

Articolo 8

Modalità e tempi di sospensione della fornitura

8.1 L'esercente, nel caso di mora del cliente, invia a quest'ultimo una comunicazione scritta a mezzo di raccomandata indicante il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento, le modalità di comunicazione dell'adempimento stesso all'esercente ed i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura di energia elettrica potrà essere sospesa. Detta comunicazione ha valore di costituzione in mora.

8.2 L'esercente non può sospendere la fornitura al cliente in assenza della comunicazione scritta di cui al comma precedente.

8.3 La sospensione della fornitura non potrà essere effettuata nei seguenti casi:

a) quando, pur essendo scaduto il termine per il pagamento della bolletta, il pagamento del corrispettivo sia comunque effettuato e comunicato all'esercente nei termini e con le modalità indicate dall'esercente stesso ma non sia stato ancora trasmesso a quest'ultimo per causa non imputabile al cliente;

b) in caso di mancato pagamento di corrispettivi in misura inferiore od eguale all'ammontare del deposito cauzionale;

c) in caso di mancato pagamento di corrispettivi per servizi di pubblica utilità diversi dalla fornitura di energia elettrica, quando questa sia erogata da un esercente multiservizio;

d) durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato o i giorni festivi;

e) in caso di fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento di apparati di cura;

f) per fattispecie previste in modo non dettagliato nel contratto di fornitura ed esposte per formulazioni generali;

g) in presenza di reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura, inoltrato nelle forme, modi e tempi previsti dall'esercente e comunicati al cliente secondo le modalità stabilite ai sensi dall'articolo 18 della presente direttiva;

h) in caso di mancata sottoscrizione del contratto di fornitura.

8.4 In deroga a quanto stabilito dal comma 8.2 del presente articolo, l'esercente può sospendere la fornitura anche senza preavviso nei seguenti casi:

a) per cause oggettive di pericolo;

b) per appropriazione fraudolenta di energia elettrica, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta.

8.5 L'esercente, nel caso di sospensione per morosità, può richiedere al cliente il pagamento del contributo per disattivazione e riattivazione della fornitura di energia elettrica, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni.

TITOLO IV

RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI A SEGUITO DI MALFUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA

Articolo 9

Ricostruzione dei consumi

Qualora il gruppo di misura installato presso il cliente, a seguito di verifica effettuata dall'esercente su richiesta del cliente medesimo, ovvero di ordinari controlli effettuati dall'esercente, evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente, l'esercente procede alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata informazione al cliente interessato, al quale deve essere consegnata copia del relativo verbale compilato al termine della verifica dal personale preposto.

Articolo 10

Periodo di ricostruzione dei consumi

10.1 La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.

10.2 Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.

Articolo 11

Modalità di ricostruzione dei consumi

11.1 Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente.

11.2 L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, devono essere resi noti al cliente prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del gruppo di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive.

11.3 Il cliente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte dell'esercente per presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione dei consumi effettuata dall'esercente.

11.4 Nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei consumi non può essere sospesa la fornitura dell'energia elettrica al cliente per il debito relativo alla ricostruzione dei consumi.

TITOLO V

RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Articolo 12

Criteri generali

Il cliente è tenuto al pagamento della bolletta nei termini e con le modalità stabilite dall'esercente. In deroga a tale previsione, il cliente, nei casi e con le modalità di cui al successivo articolo 13, può pagare i corrispettivi dovuti per la fornitura di energia elettrica attraverso rate successive.

Articolo 13

Casi e modalità di rateizzazione

13.1 A seguito di espressa richiesta del cliente, l'esercente è tenuto ad offrire al cliente medesimo la possibilità di rateizzare i corrispettivi dovuti per la fornitura di energia elettrica nei seguenti casi:

a) per i clienti vincolati domestici qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio;

b) per i clienti vincolati non domestici con lettura del gruppo di misura annuale, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al duecentocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio;

c) per tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura.

13.2 La rateizzazione può essere richiesta solo per corrispettivi il cui importo superi lire cinquantamila.

13.3 La richiesta di rateizzazione dei corrispettivi effettuata dal cliente deve essere formulata con le modalità indicate nella bolletta dall'esercente ed entro il termine fissato per il pagamento della medesima bolletta. In assenza di richiesta di rateizzazione dei corrispettivi entro tale termine, il cliente perde il diritto alla rateizzazione.

13.4 Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate del Tasso Ufficiale di Sconto calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.

13.5 Le modalità e i tempi con cui effettuare la rateizzazione dei corrispettivi sono concordati tra le parti. L'informazione sulla possibilità di ottenere una rateizzazione deve essere fornita al cliente interessato sulla bolletta relativa al pagamento rateizzabile.

TITOLO VI

DEPOSITO CAUZIONALE

Articolo 14

Condizioni applicabili a tutti i clienti

14.1 È facoltà dell'esercente richiedere al cliente, all'atto della stipulazione del contratto di fornitura, il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia. In ogni caso, l'esercente non può richiedere al cliente alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi.

14.2 Il deposito cauzionale deve essere restituito al momento della cessazione degli effetti del contratto di fornitura, maggiorato in base al tasso di interesse legale.

14.3 Sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale anche altri strumenti che assicurino l'esercente circa l'esatto adempimento da parte del cliente.

14.4 Al cliente non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato, ovvero a quello di equivalente forma di garanzia. In tal caso, l'esercente può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.

14.5 Al momento della cessazione degli effetti del contratto di fornitura, al cliente, per ottenere la restituzione del deposito cauzionale, non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento.

Articolo 15

Condizioni applicabili ai soli clienti vincolati domestici

La domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito delle bollette, qualora ricomprese tra le modalità di pagamento della bolletta indicate dall'esercente, sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale per i clienti vincolati domestici.

Articolo 16

Ammontare del deposito cauzionale

L'ammontare del deposito cauzionale è determinato nella misura di:

a) lire 10.000 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i clienti vincolati domestici;

b) lire 15.000 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i clienti vincolati non domestici con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW;

c) lire 20.000 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i clienti vincolati non domestici con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW e fino a 100 kW;

d) lire 23.000 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i clienti vincolati non domestici con potenza contrattualmente impegnata superiore a 100 kW.

TITOLO VII

RECLAMI

Articolo 17

Obblighi di informazione

17.1 L'esercente è tenuto ad informare tutti i clienti sulle modalità e sulle procedure di reclamo dall'esercente stesso predisposte.

17.2 Per i clienti nuovi, le informazioni di cui al comma precedente devono essere fornite all'atto della stipulazione del contratto di fornitura.

Articolo 18

Modalità e procedure di reclamo

18.1 L'esercente deve rendere disponibile al cliente un modulo prestampato per l'inoltro del reclamo. Il modulo è consegnato al cliente all'atto della stipulazione del contratto di fornitura e ogniqualvolta ne faccia richiesta. Il modulo riporta le indicazioni sulle modalità di inoltro, nonché sulle procedure di ricevimento e di riscontro del reclamo adottate dall'esercente.

18.2 È ammessa la possibilità per il cliente di inoltrare reclamo con ogni altro mezzo utile alla comunicazione con l'esercente.

18.3 Il reclamo in forma scritta deve essere sempre consentito dall'esercente, ai sensi del titolo III, paragrafi 1 e 2 della direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 43 del 22 febbraio 1994.

18.4 Le modalità e le procedure di reclamo devono tenere conto delle esigenze degli anziani e dei disabili.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19

Disposizioni transitorie

Per i clienti con contratti di fornitura in essere al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva:

a) gli esercenti devono comunicare con adeguate modalità le forme di garanzia da essi previste;

b) gli esercenti possono trattenere le somme versate dai clienti come anticipo sui consumi a titolo di deposito cauzionale, effettuando i relativi conguagli;

c) qualora i conguagli previsti alla lettera b) debbano essere versati dal cliente all'esercente, tali conguagli sono effettuati in due rate annuali;

d) qualora i conguagli previsti alla lettera b) debbano essere versati dall'esercente all'utente, tali conguagli sono effettuati entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente direttiva;

e) nei casi di clienti vincolati domestici con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito delle bollette, gli esercenti sono tenuti a restituire la somma versata dal cliente come anticipo entro un periodo massimo di duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 20

Clienti in condizioni di disagio economico

Con successivo provvedimento, l'Autorità determinerà le condizioni di fornitura dell'energia elettrica specifiche per i clienti in condizioni di disagio economico.

Articolo 21

Entrata in vigore

21. 1 La presente direttiva viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2000.

21.2 Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 5.2 e 5.3, e 6, comma 6.2, entrano in vigore il novantesimo giorno dalla pubblicazione.

21.3 Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, all'articolo 6, comma 6.4, nonché agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla pubblicazione.

Milano, 28 dicembre 1999

Il presidente: Ranci

99A11430

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1999.

Direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere *g)* ed *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 201/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 1999,

Premesso che:

l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/1995 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37 del medesimo articolo 2, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera h) del medesimo articolo 2, comma 12;

l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 prevede che l'Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente;

con delibera dell'Autorità 31 luglio 1997, n. 81/97 (di seguito: delibera n. 81/97), è stato avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettere g) e h) della legge n. 481/1995, in tema di qualità del servizio dell'energia elettrica;

Visti:

la legge n. 481/1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e successive modificazioni e integrazioni;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

l'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento di meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1995, recante lo schema generale di riferimento della Carta dei servizi del settore elettrico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 223 del 23 settembre 1995;

la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

il documento «Rapporto sulla qualità del servizio elettrico nel 1997» approvato dall'Autorità in data 24 novembre 1998 (Prot. AU/98/218);

il documento «Risultati dell'indagine sulla soddisfazione e sulle aspettative degli utenti domestici di energia elettrica e di gas» approvato dall'Autorità in data 24 novembre 1998 (Prot. AU/98/217);

la deliberazione dell'Autorità 1 settembre 1999, n. 128/1999, recante la definizione di obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e di indicatori di continuità del servizio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 1999;

Considerati gli esiti del procedimento avviato con la delibera n. 81/1997, e in particolare i commenti e le osservazioni scritte pervenuti in relazione al documento per la consultazione «Disciplina dei livelli specifici e generali relativi ai fattori commerciali di qualità dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas», approvato dall'Autorità in data 17 giugno 1999 (Prot. AU/99/130), e gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni con i soggetti interessati, tenute nei giorni 15 e 16 settembre 1999;

Considerato che nell'ambito delle suddette consultazioni sono state tra l'altro segnalate:

l'esigenza di circoscrivere l'ambito di applicazione della nuova disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica e del gas ai soggetti esercenti aventi un numero di utenti superiore ad una soglia minima;

l'opportunità di prevedere un'applicazione graduale della nuova disciplina, a motivo della necessità da parte dei soggetti esercenti di disporre di un congruo periodo di tempo per adeguare le modalità operative e i sistemi informativi e rispondere agli obblighi derivanti dalla nuova disciplina;

Considerato che la qualità del servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica comprende sia fattori commerciali che fattori tecnici, tra i quali ultimi è preminente la continuità del servizio, per la quale l'Autorità ha presentato le proprie proposte nel documento per la consultazione «Regolazione della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica», approvato dall'Autorità in data 24 novembre 1999 (Prot. AU/275);

Ritenuto che:

sia opportuno definire livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica e, a tal fine, indicatori di qualità dei servizi medesimi, determinando altresì modalità di registrazione delle prestazioni richieste dagli utenti e delle prestazioni eseguite dai soggetti esercenti;

sia opportuno assicurare l'uniformità e la completezza delle modalità di misura dei tempi di esecuzione delle prestazioni richieste dagli utenti al fine di assicurare una adeguata qualità commerciale del servizio e al fine di introdurre indennizzi automatici da corrispondere agli utenti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità, riferiti alla tempestività e alla puntualità nell'esecuzione di dette prestazioni;

sia opportuno prevedere la possibilità che gli esercenti definiscano anche su base locale standard specifici e generali di qualità commerciale, migliorativi rispetto ai livelli di qualità definiti dal presente provvedimento, o riferiti a prestazioni non previste dallo stesso, anche previo accordo con associazioni di consumatori;

sia opportuno in sede di prima attuazione della nuova disciplina prevederne l'applicazione solo ai soggetti esercenti che, alla data del 31 dicembre 1999, abbiano un numero di utenti superiore a cinquemila;

sia necessario prevedere gradualità nei tempi di applicazione della nuova disciplina, al fine di assicurare ai soggetti esercenti un congruo periodo di tempo per adeguare le modalità operative ed i sistemi informativi in ragione degli obblighi da essa derivanti;

Delibera:

TITOLO I

Definizioni ed ambito di applicazione

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

a) «Autorità» è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) «distribuzione» è l'attività di trasporto e di trasformazione dell'energia elettrica sulle reti ad alta, media e bassa tensione;

c) «esercente» è l'esercente il servizio di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica che svolge l'attività di distribuzione e l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato in un'area territoriale;

d) «utente» è il cliente finale vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, allacciato alla rete di distribuzione e alimentato in bassa tensione o in media tensione, ivi compreso ogni altro soggetto che richiede all'esercente l'esecuzione di una prestazione relativa ai servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica, pur non avendo tale soggetto stipulato con l'esercente un contratto riguardante la prestazione;

e) «livello specifico di qualità» è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire all'utente;

f) «livello generale di qualità» è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni;

g) «servizio» è il servizio di distribuzione e/o di vendita dell'energia elettrica;

h) «alta tensione» (AT) è la tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e non superiore a 150 kV;

i) «media tensione» (MT) è la tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e non superiore a 35 kV;

j) «bassa tensione» (BT) è la tensione nominale tra le fasi non superiore a 1 kV;

k) «nodo» è il punto del circuito in cui è elettricamente connesso un numero di condutture maggiore o uguale a tre;

l) «presa» è la conduttura in bassa tensione, in partenza da un nodo esistente, che alimenta un singolo utente, o un insieme di utenti i cui gruppi di misura siano affiancati e direttamente cablati tra di loro; qualora l'alimentazione avvenga mediante linea aerea su pali, si considera che la presa abbia inizio a partire dal sostegno, questo escluso, più prossimo alla fornitura;

m) «gruppo di misura» è l'insieme di apparecchiature poste presso il punto di consegna dell'energia elettrica all'utente, atto a misurare l'energia elettrica fornita ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche del punto di consegna;

n) «punto di consegna» è il punto di confine tra l'impianto di proprietà dell'esercente e l'impianto dell'utente;

o) «esecuzione di lavori semplici» è la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto in bassa tensione di proprietà dell'esercente, su richiesta dell'utente, eseguita con un intervento limitato alla presa ed eventualmente al gruppo di misura;

p) «esecuzione di lavori complessi» è la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto di proprietà dell'esercente, su richiesta dell'utente, in tutti i casi non compresi nella definizione di esecuzione di lavori semplici;

q) «completamento del lavoro richiesto» è la realizzazione, a regola d'arte, del lavoro richiesto dall'utente, comprese l'installazione del gruppo di misura e l'attivazione della fornitura ove richiesta contestualmente al lavoro medesimo;

r) «atti di terzi» sono le concessioni, autorizzazioni o servitù il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte dell'esercente, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta all'utente;

s) «tempo per l'ottenimento degli atti di terzi» è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo dell'esercente, di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo;

t) «attivazione della fornitura» è l'avvio dell'alimentazione del punto di consegna della fornitura, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l'eventuale installazione o sostituzione del gruppo di misura medesimo;

u) «disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente» è la sospensione della fornitura a seguito della disdetta del contratto da parte dell'utente con sigillatura o rimozione del gruppo di misura;

v) «riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità» è il ripristino dell'alimentazione del punto di consegna che pone fine, a fronte del pagamento da parte dell'utente moroso delle somme dovute, alla sospensione della fornitura effettuata dall'esercente nel rispetto delle procedure di preavviso previste dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell'Autorità in particolare, dalle clausole contrattuali e dal regolamento di servizio predisposto dall'esercente ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

w) «verifica del gruppo di misura» è l'accertamento del corretto funzionamento del gruppo di misura in riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente;

x) «verifica della tensione di fornitura» è l'accertamento del livello di tensione nel punto di consegna in riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente;

y) «reclamo scritto» è ogni comunicazione scritta presentata presso uno sportello, ufficio periferico o sede centrale dell'esercente con la quale l'utente esprime chiaramente una lamentela circa la non coerenza del servizio ottenuto con le sue aspettative in merito ad uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal contratto di fornitura sottoscritto, dal regolamento di servizio ed ad ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra esercente ed utente;

z) «richiesta di informazioni scritta» è ogni comunicazione scritta, presentata presso uno sportello, ufficio periferico o sede centrale dell'esercente, con la quale l'utente formula una richiesta di informazioni in merito al servizio ottenuto;

aa) «lettura» è la rilevazione da parte dell'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura, al fine di quantificare a consuntivo i consumi dell'utente;

bb) «autolettura» è la rilevazione da parte dell'utente e la conseguente comunicazione all'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;

cc) «data di ricevimento della richiesta» è:

per le richieste scritte, la data risultante dal protocollo dell'esercente;

per le richieste trasmesse per via telefonica o telematica, la data di inserimento della richiesta nel sistema informativo dell'esercente;

per le richieste presentate presso sportelli, uffici periferici o sede centrale dell'esercente, la data riportata su appositi moduli predisposti dall'esercente ovvero la data di inserimento della richiesta nel sistema informativo dell'esercente;

dd) «data di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi a cura dell'utente» è:

per le comunicazioni scritte, la data risultante dal protocollo dell'esercente;

per le comunicazioni trasmesse per via telefonica o telematica, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell'esercente;

per le comunicazioni presentate presso sportelli, uffici periferici o sede centrale dell'esercente, la data riportata su appositi moduli predisposti dall'esercente ovvero la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell'esercente;

ee) «conferma della richiesta della verifica del gruppo di misura» è l'accettazione da parte dell'utente degli oneri previsti dall'esercente per il caso in cui sia accertato che il funzionamento del gruppo di misura è corretto in riferimento alla normativa tecnica vigente;

ff) «conferma della richiesta della verifica della tensione di fornitura» è l'accettazione da parte dell'utente degli oneri previsti dall'esercente per il caso in cui sia accertato che il valore della tensione di fornitura è conforme alla normativa tecnica vigente;

gg) «data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica» è:

per le conferme scritte, la data risultante dal protocollo dell'esercente;

per le conferme trasmesse per via telefonica o telematica, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell'esercente;

per le conferme presentate presso sportelli, uffici periferici o sede centrale dell'esercente, la data riportata su appositi moduli predisposti dall'esercente;

hh) «data di messa a disposizione» è la data di invio, quale risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax, del documento relativo alle prestazioni di cui agli articoli 4, 5, 11, 12, 13 e 14 della presente direttiva, ovvero la data di comunicazione all'utente, come inserita nel sistema informativo dell'esercente, dell'avvenuta predisposizione di detto documento;

ii) «appuntamento personalizzato» è l'appuntamento fissato, su richiesta dell'utente, in data successiva a quella proposta dall'esercente.

Articolo 2

Ambito di applicazione

2.1 La presente direttiva impone a tutti gli esercenti livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio, prevedendo l'indennizzo automatico dovuto all'utente da parte dell'esercente in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità. L'esercente può definire standard specifici e generali di qualità e indennizzi automatici diversi da quelli indicati nella presente direttiva, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32.

2.2 In sede di prima attuazione, intesa come il periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, sono esonerati dall'applicazione della presente direttiva gli esercenti che, alla data del 31 dicembre 1999, forniscano un numero di utenti BT non superiore a 5.000. Entro il periodo di prima attuazione, l'Autorità effettua una verifica dell'attuazione della presente direttiva sulla base dei dati forniti dagli esercenti ai sensi del successivo articolo 29. In base a tale verifica, l'Autorità valuta modalità e tempi secondo cui estendere l'applicazione della presente direttiva anche agli esercenti esonerati in sede di prima attuazione.

TITOLO II

INDICATORI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO

Articolo 3

Individuazione di indicatori di qualità commerciale del servizio

3.1 Al fine di definire i livelli specifici di qualità del servizio relativi ai fattori commerciali, si fa riferimento ai seguenti indicatori di qualità:

tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici;

tempo di esecuzione di lavori semplici;

tempo di attivazione della fornitura;

tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente;

tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità;

fascia di puntualità per gli appuntamenti con l'utente.

3.2 Al fine di definire i livelli generali di qualità del servizio relativi ai fattori commerciali, si fa riferimento ai seguenti indicatori di qualità:

tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi;

tempo di esecuzione di lavori complessi;

tempo di risposta a richieste di rettifica di fatturazione;

tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura su richiesta dell'utente;

tempo per l'effettuazione della verifica della tensione di fornitura su richiesta dell'utente;

tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste di informazione scritte;

grado di rispetto degli appuntamenti con l'utente;

numero annuo di letture e autoletture per utente;

grado di scostamento del conguaglio rispetto agli acconti.

Articolo 4

Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici

4.1 Il tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'esercente della richiesta di preventivo e la data di messa a disposizione del preventivo all'utente.

4.2 Il preventivo per l'esecuzione di lavori semplici deve essere predisposto dall'esercente per ogni richiesta di lavori semplici, indipendentemente dall'ammontare del contributo richiesto all'utente. Il preventivo deve contenere:

a) l'indicazione dei corrispettivi previsti per l'esecuzione del lavoro richiesto fino all'attivazione della fornitura, quest'ultima valorizzata separatamente, ove richiesta; nel caso in cui il corrispettivo debba essere determinato in modo analitico e non forfettario, il preventivo deve riportare le differenti componenti di costo, ed in particolare quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali, alle forniture e alle spese generali;

b) l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura dell'utente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso deve richiedere per consentire l'esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica;

c) l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, l'utente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta;

d) la stima dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti di terzi eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto;

e) l'indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità definito dalla presente direttiva, nonché l'indicazione dell'entità dell'indennizzo automatico dovuto dall'esercente all'utente in caso di mancato rispetto di tale livello specifico;

f) lo schema del contratto di fornitura che deve essere eventualmente sottoscritto dall'utente.

4.3 Il preventivo per l'esecuzione di lavori semplici deve avere validità non inferiore a tre mesi. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato in detto preventivo potrà essere successivamente preteso dall'esercente nei confronti dell'utente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.

Articolo 5

Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi

5.1 Il tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento, da parte dell'esercente, della richiesta di preventivo e la data di messa a disposizione del preventivo all'utente.

5.2 Il preventivo per l'esecuzione di lavori complessi deve essere predisposto dall'esercente per ogni richiesta di lavori complessi, indipendentemente dall'ammontare del contributo richiesto all'utente. Il preventivo deve contenere quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.2.

5.3 Il preventivo per l'esecuzione di lavori complessi deve avere validità non inferiore a sei mesi. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato in detto preventivo può essere successivamente preteso dall'esercente nei confronti dell'utente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.

5.4 Qualora entro il tempo massimo di quaranta giorni lavorativi l'esercente non metta a disposizione dell'utente il preventivo per l'esecuzione di lavori complessi, l'esercente medesimo deve inviare all'utente una comunicazione da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile per conto dell'esercente per la richiesta di preventivo, nonché i tempi previsti per la predisposizione del preventivo medesimo.

Articolo 6

Tempo di esecuzione di lavori semplici

Il tempo di esecuzione di lavori semplici è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di perfezionamento del contratto mediante accettazione del preventivo e la data di completamento del lavoro richiesto.

Articolo 7

Tempo di esecuzione di lavori complessi

7.1 Il tempo di esecuzione di lavori complessi è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di perfezionamento del contratto mediante accettazione del preventivo e la data di completamento del lavoro richiesto.

7.2 Qualora entro il tempo massimo di sessanta giorni lavorativi l'esercente non completi il lavoro richiesto, l'esercente medesimo deve inviare all'utente una comunicazione da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile per conto dell'esercente per la richiesta di esecuzione di lavori complessi, nonché i tempi previsti per il completamento del lavoro medesimo.

Articolo 8

Tempo di attivazione della fornitura

8.1 Il tempo di attivazione della fornitura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di sottoscrizione del contratto di fornitura, previa presentazione, da parte dell'utente, di tutti gli atti e documenti necessari alla stipula del contratto, e la data di attivazione della fornitura, con intervento limitato al gruppo di misura.

8.2 La rilevazione del tempo di attivazione della fornitura non si effettua nel caso in cui la fornitura sia stata riattivata in seguito a sospensione della stessa per morosità dell'utente e nel caso in cui siano intervenute variazioni nella titolarità del contratto di fornitura che non richiedono intervento di attivazione della fornitura, quali volture o subentri immediati.

Articolo 9

Tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente

9.1 Il tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di richiesta di disattivazione della fornitura e la data di disattivazione della fornitura stessa.

9.2 La rilevazione del tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente si effettua per tutti gli interventi di disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente, compresi quelli che comportano la rimozione del gruppo di misura. Tale rilevazione non si effettua per le richieste di disattivazione presentate contestualmente alle richieste di riattivazione per variazioni nella titolarità del contratto di fornitura che non richiedono intervento di disattivazione della fornitura, quali volture o subentri immediati.

Articolo 10

Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità

Il tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità è il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di pagamento da parte dell'utente presso l'esercente delle somme dovute, ovvero di comunicazione, mediante idonea documentazione, dell'avvenuto pagamento delle somme medesime, e la data di riattivazione della fornitura. L'esercente, prima di procedere alla riattivazione della fornitura, può richiedere all'utente l'esibizione del documento in originale da cui risulti l'avvenuto pagamento delle somme dovute.

Articolo 11

Tempo di risposta a richieste di rettifica di fatturazione

11.1 Il tempo di risposta a richieste di rettifica di fatturazione è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data della richiesta di rettifica e la data di messa a disposizione dell'utente del documento recante l'esito delle verifiche al riguardo effettuate dall'esercente, ovvero di messa a disposizione dell'utente della bolletta recante la rettifica di fatturazione. L'esercente, su richiesta dell'utente, è tenuto a fornire il dettaglio del calcolo effettuato per la rettifica di fatturazione.

11.2 Nel caso in cui, in seguito alle verifiche effettuate, l'esercente comunichi all'utente l'avvenuta rettifica di fatturazione, anche in misura diversa da quella richiesta, l'accredito della somma non dovuta deve essere effettuato entro sessanta giorni solari dalla data di messa a disposizione dell'utente del documento recante l'esito delle verifiche.

Articolo 12

Tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura su richiesta dell'utente

12.1 Il tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura su richiesta dell'utente è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura e la data di messa a disposizione dell'utente del documento recante l'esito della verifica.

12.2 L'esercente è tenuto a registrare, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 27 della presente direttiva, l'esito delle verifiche del gruppo di misura. Qualora tali verifiche conducano all'accertamento di errori superiori ai limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente, l'esercente è tenuto a registrare il tempo, espresso in giorni lavorativi, entro il quale ha provveduto alla sostituzione del gruppo di misura.

Articolo 13

Tempo per l'effettuazione della verifica della tensione di fornitura su richiesta dell'utente

13.1 Il tempo per l'effettuazione della verifica della tensione di fornitura su richiesta dell'utente è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica della tensione di fornitura e la data di messa a disposizione all'utente del documento recante l'esito della verifica.

13.2 Nei casi in cui, ai fini della verifica della tensione di fornitura, sia necessaria l'installazione di apparecchi di registrazione, l'esercente deve mettere a disposizione dell'utente, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica della tensione di fornitura, un documento da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile della verifica per conto dell'esercente, nonché i tempi previsti per l'effettuazione della verifica stessa.

13.3 L'esercente è tenuto a registrare, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 27 della presente direttiva, l'esito delle verifiche della tensione di fornitura. Qualora tali verifiche conducano all'accertamento di valori della tensione di fornitura non compresi nel campo di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente, l'esercente è tenuto a registrare il tempo, espresso in giorni lavorativi, entro cui sono stati realizzati gli interventi per ripristinare valori corretti della tensione di fornitura.

Articolo 14

Tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte

14.1 Il tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento del reclamo o della richiesta di informazioni e la data di invio della risposta motivata all'utente, quale risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax o di altro strumento telematico.

14.2 La risposta motivata all'utente deve contenere il riferimento al reclamo scritto o alla richiesta scritta presentata dall'utente, nonché l'indicazione del nominativo e del recapito della persona incaricata dall'esercente per fornire all'utente, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti. Nel caso di reclami scritti, la risposta motivata all'utente deve contenere l'indicazione delle cause di non conformità del servizio per le quali è stato presentato il reclamo, nonché la descrizione delle eventuali azioni correttive poste in essere dall'esercente.

14.3 In occasione della presentazione di reclami scritti o di richieste scritte, l'utente può richiedere di accedere, limitatamente ai dati che lo riguardano, al registro di cui all'articolo 27, comma 27.1, della presente direttiva.

Articolo 15

Fascia di puntualità per gli appuntamenti con l'utente

15.1 La fascia di puntualità per gli appuntamenti con l'utente è il periodo di tempo, misurato in ore, entro il quale l'appuntamento può essere concordato con l'utente per effettuare un sopralluogo o un intervento ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità.

15.2 Al momento di concordare un appuntamento con l'utente, l'esercente è tenuto a fissare l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualità per l'appuntamento concordato nel rispetto della fascia massima di puntualità prevista dall'articolo 21, impegnandosi a presentarsi nel luogo e nel periodo di tempo concordati con l'utente.

15.3 L'utente deve assicurare la propria disponibilità a ricevere l'esercente per tutta la fascia di puntualità concordata con l'esercente medesimo.

Articolo 16

Appuntamenti personalizzati

16.1 L'esercente è tenuto a fissare, qualora l'utente lo richieda, un appuntamento personalizzato per l'effettuazione dell'intervento di esecuzione delle prestazioni di cui agli articoli 6, 8, 9 e 10.

16.2 Al momento di fissare un appuntamento personalizzato di cui al comma precedente, l'esercente è tenuto a comunicare all'utente interessato che, in caso di mancato rispetto di tale appuntamento, è dovuto un indennizzo automatico in sostituzione di quello dovuto in caso di mancato rispetto del livello specifico di qualità corrispondente alla prestazione richiesta.

Articolo 17

Grado di rispetto degli appuntamenti con l'utente

17.1 Il grado di rispetto degli appuntamenti con l'utente è la percentuale di appuntamenti per i quali l'esercente ha rispettato la fascia di puntualità concordata con l'utente.

17.2 Il grado di rispetto degli appuntamenti con l'utente si applica solo ai sopralluoghi effettuati ai fini dell'esecuzione della prestazione di cui all'articolo 4.

Articolo 18

Computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità

18.1 Il tempo per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi che non richiedono la presenza dell'utente.

18.2 Il tempo per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi che richiedono la presenza dell'utente e per i quali l'utente non abbia richiesto un appuntamento personalizzato.

18.3 Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità, sia necessaria l'effettuazione di un sopralluogo che richiede la presenza dell'utente, il tempo per l'esecuzione di dette prestazioni decorre da:

a) la data fissata per l'effettuazione del sopralluogo, qualora l'appuntamento sia personalizzato;

b) la nuova data concordata per l'effettuazione del sopralluogo, qualora il sopralluogo medesimo non venga effettuato nella data concordata con l'utente per una delle cause indicate dall'articolo 23, lettere a) e b), e si sia dovuto concordare una nuova data per l'effettuazione del sopralluogo.

18.4 Nel caso in cui per l'esecuzione delle prestazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 siano necessari lavori da realizzarsi a cura dell'utente e tali lavori siano stati tutti indicati nel preventivo di cui agli articoli 4 e 5, il tempo per l'effettuazione di dette prestazioni decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori.

18.5 Nel caso in cui per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità siano necessari atti di terzi, il tempo per l'esecuzione di dette prestazioni non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti.

18.6 Nel caso in cui l'utente richieda un appuntamento personalizzato di cui all'articolo 16, comma 16.1, il tempo di esecuzione della prestazione non deve essere computato.

Articolo 19

Numero annuo di letture e autoletture per utente

19.1 Il numero annuo di letture e autoletture per utente è, per ogni singolo utente, la somma del numero di letture effettuate in un anno, comprese le autoletture comunicate dall'utente stesso.

19.2 La rilevazione del numero annuo di letture e autoletture per utente si effettua soltanto per gli utenti alimentati in bassa tensione per i quali si effettua la fatturazione bimestrale dei corrispettivi.

Articolo 20

Grado di scostamento del conguaglio rispetto agli acconti

20.1 Il grado di scostamento del conguaglio rispetto agli acconti è calcolato per mezzo della seguente formula:

$$\frac{CONSEff - CONSAcc \cdot \left(\frac{GEff}{GAcc}\right)}{CONSAcc \cdot \frac{60}{GAcc}} \cdot 100\ [\%]$$

dove:

- $CONS_{Eff}$ è il consumo effettivo espresso in kWh rilevato tra l'ultima lettura effettiva e la precedente (autoletture comprese);
- $CONS_{Acc}$ è la somma, espressa in kWh, dei consumi stimati e addebitati all'utente nelle fatture in acconto intercorse tra due letture effettive;
- G_{Eff} è il numero di giorni solari intercorsi tra l'ultima lettura effettiva e la precedente;
- G_{Acc} è il numero di giorni solari a cui si riferiscono i consumi stimati addebitati all'utente nelle fatture in acconto intercorse tra due letture effettive.

20.2 La rilevazione del grado di scostamento del conguaglio rispetto agli acconti si effettua soltanto per gli utenti alimentati in bassa tensione per i quali si effettua la fatturazione bimestrale dei corrispettivi e che abbiano sottoscritto il contratto di fornitura in data antecedente all'1 gennaio dell'anno di riferimento.

TITOLO III

LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO

Articolo 21

Livelli specifici di qualità commerciale del servizio

I livelli specifici di qualità commerciale del servizio sono definiti nella tabella 1.

Tabella 1 - Livelli specifici di qualità

	Utenti BT	Utenti MT
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici di cui all'articolo 4	15 giorni lavorativi	non applicabile
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'articolo 6	15 giorni lavorativi	non applicabile
Tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all'articolo 8	5 giorni lavorativi	10 giorni lavorativi
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente di cui all'articolo 9	5 giorni lavorativi	7 giorni lavorativi
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità di cui all'articolo 10	1 giorno feriale	1 giorno feriale
Fascia massima di puntualità per appuntamenti personalizzati di cui all'articolo 16, comma 16.1	3 ore	3 ore

Articolo 22

Livelli generali di qualità commerciale del servizio

22.1 I livelli generali di qualità commerciale del servizio sono definiti nella tabella 2.

Tabella 2 - Livelli generali di qualità

	Utenti BT	Utenti MT
Percentuale minima di richieste di preventivi per l'esecuzione di lavori complessi, di cui all'articolo 5, messi a disposizione entro il tempo massimo di 40 giorni lavorativi	85%	80%
Percentuale minima di richieste di esecuzione di lavori complessi, di cui all'articolo 7, realizzati entro il tempo massimo di 60 giorni lavorativi	85%	80%
Percentuale minima di risposte a richieste di rettifica di fatturazione, di cui all'articolo 11, messe a disposizione entro il tempo massimo di 15 giorni lavorativi	90%	95%
Percentuale minima di esiti di verifiche del gruppo di misura su richiesta dell'utente, di cui all'articolo 12, messi a disposizione entro il tempo massimo di 10 giorni lavorativi	90%	95%
Percentuale minima di esiti di verifiche della tensione di fornitura su richiesta dell'utente, di cui all'articolo 13, messi a disposizione entro il tempo massimo di 10 giorni lavorativi	90%	95%
Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte, di cui all'articolo 14, messe a disposizione entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi	90%	95%
Grado minimo di rispetto della fascia di puntualità per appuntamenti con l'utente, di cui all'articolo 17, comma 17.2, relativi a sopralluoghi per preventivi per l'esecuzione di lavori semplici	90%	non applicabile

22.2 Per gli utenti alimentati in bassa tensione per i quali si effettua la fatturazione bimestrale dei corrispettivi, i livelli generali di qualità per lettura e fatturazione relativi alla lettura dei consumi e al grado di scostamento del conguaglio rispetto agli acconti sono definiti nella tabella 3.

Tabella 3 Livelli generali di qualità per lettura e fatturazione

	Utenti BT domestici a fatturazione bimestrale	Utenti BT non domestici a fatturazione bimestrale
Percentuale minima di utenti con numero annuo di letture e autoletture, di cui all'articolo 19, non inferiore a 1	95%	95%
Percentuale minima di fatture di conguaglio con grado di scostamento del conguaglio rispetto agli acconti, di cui all'articolo 20, non superiore a 150%	85%	non applicabile
Percentuale minima di fatture di conguaglio con grado di scostamento del conguaglio rispetto agli acconti, di cui all'articolo 20, non superiore a 250%	non applicabile	85%

22.3 I livelli generali di qualità di cui ai precedenti commi 22.1 e 22.2 devono essere calcolati:

a) su base esercente, se l'esercente fornisce il servizio in un ambito territoriale compreso in una sola provincia;

b) su base provinciale, se l'esercente fornisce il servizio in un ambito territoriale non compreso in una sola provincia.

Articolo 23

Cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità

Le cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità sono classificate come di seguito:

a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti di terzi;

b) cause imputabili all'utente, quali la mancata presenza dell'utente ad un appuntamento concordato con l'esercente per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa, ovvero qualsiasi altro fatto imputabile all'utente;

c) cause imputabili all'esercente, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b).

TITOLO IV

INDENNIZZI AUTOMATICI

Articolo 24

Casi di indennizzo automatico

In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'articolo 21, l'esercente è tenuto a corrispondere all'utente interessato un indennizzo automatico definito, per ciascuna tipologia di utenza, nella tabella 4.

Tabella 4 Entità degli indennizzi automatici per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità

	Utenti BT domestici	Utenti BT non domestici	Utenti MT
Mancato rispetto del tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici di cui all'articolo 4	lire 50.000	lire 100.000	non applicabile
Mancato rispetto del tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'articolo 6	lire 50.000	lire 100.000	non applicabile
Mancato rispetto del tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all'articolo 8	lire 50.000	lire 100.000	lire 200.000
Mancato rispetto del tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente di cui all'articolo 9	lire 50.000	lire 100.000	lire 200.000
Mancato rispetto del tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità di cui all'articolo 10	lire 50.000	lire 100.000	lire 200.000
Mancato rispetto della fascia di puntualità per appuntamenti personalizzati di cui all'articolo 16, comma 16.1	lire 50.000	lire 100.000	lire 200.000

Articolo 25

Casi di esclusione del diritto all'indennizzo automatico

25.1 L'esercente non è tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici di cui all'articolo 24 qualora il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'articolo 21 sia riconducibile ad una delle cause di cui all'articolo 23, lettere a) e b).

25.2 L'esercente non è tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici di cui all'articolo 24 qualora l'utente non sia in regola con i pagamenti eventualmente dovuti all'esercente.

25.3 Qualora l'utente richieda un appuntamento personalizzato di cui all'articolo 16, comma 16.1 l'esercente non è tenuto a corrispondere all'utente medesimo gli indennizzi automatici previsti dall'articolo 24 per il caso di mancato rispetto del tempo massimo per l'esecuzione delle prestazioni.

25.4 Qualora l'utente richieda che l'appuntamento personalizzato di cui all'articolo 16, comma 16.1 sia fissato in data successiva di oltre sessanta giorni solari rispetto alla data di richiesta della prestazione, l'esercente non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 24 per il caso di mancato rispetto della fascia di puntualità.

Articolo 26

Modalità di corresponsione all'utente dell'indennizzo automatico

26.1 Gli indennizzi automatici di cui all'articolo 24, ove non esclusi ai sensi dell'articolo 25, devono essere corrisposti all'utente attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima fatturazione utile e comunque entro novanta giorni solari dalla scadenza del tempo massimo previsto dall'articolo 21 per l'esecuzione della prestazione richiesta dall'utente, ovvero entro novanta giorni solari dalla data dell'appuntamento personalizzato. Nel caso in cui l'importo della prima fatturazione addebitata all'utente sia inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore dell'utente, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all'indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.

26.2 In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico entro i termini indicati dal comma precedente, l'indennizzo è dovuto:

a) in misura pari al doppio degli importi previsti dall'articolo 24 se la corresponsione avviene entro un termine doppio del tempo concesso per l'effettuazione della corresponsione stessa;

b) in misura pari al quintuplo degli importi previsti dall'articolo 24 se la corresponsione avviene oltre un termine doppio del tempo concesso per l'effettuazione della corresponsione stessa.

26.3 Nel documento di fatturazione la causale della detrazione deve essere indicata come «Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 201/1999». Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che «La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito».

TITOLO V

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E DI INFORMAZIONE A CARICO DELL'ESERCENTE

Articolo 27

Registrazione di informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità

27.1 L'esercente deve predisporre un registro, costituito da appropriati strumenti, anche informatici, al fine di registrare informazioni e dati concernenti le richieste di prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità, nonché l'esecuzione delle prestazioni medesime.

27.2 Per ogni richiesta di prestazione soggetta a livelli specifici e generali di qualità, l'esercente deve registrare:

a) il codice univoco con cui l'esercente identifica la richiesta di prestazione o la conferma della richiesta delle verifiche di cui agli articoli 12 e 13;

b) il codice con cui l'esercente individua la prestazione;

c) la tipologia di utenza, suddividendo tra utenti BT per usi domestici, utenti BT per usi non domestici e utenti MT;

d) i dati identificativi dell'utente;

e) la data di ricevimento della richiesta di prestazione o della conferma della richiesta delle verifiche di cui agli articoli 12 e 13;

f) le date di richiesta degli atti di terzi e le date di ottenimento degli atti stessi;

g) la data di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi a cura dell'utente;

h) la data di esecuzione della prestazione;

i) la causa, tra quelle indicate dall'articolo 23, dell'eventuale mancato rispetto del livello specifico di qualità previsto per la prestazione richiesta;

j) il motivo e la data dell'eventuale venir meno dell'obbligo di dar seguito alla richiesta di prestazione;

k) il codice dell'eventuale appuntamento personalizzato di cui all'articolo 16, comma 16 gennaio

27.3 Per ogni appuntamento personalizzato di cui all'articolo 16, comma 16.1, e, in sede di prima attuazione, per ogni appuntamento concordato con l'utente ai fini dell'effettuazione di sopralluoghi per l'esecuzione della prestazione di cui all'articolo 4, l'esercente deve registrare:

a) il codice univoco con cui l'esercente identifica l'appuntamento;

b) il codice univoco con cui l'esercente identifica la richiesta di prestazione o la conferma della richiesta delle verifiche di cui agli articoli 12 e 13, alla quale si riferisce l'appuntamento;

c) la data proposta dall'esercente per l'appuntamento;

d) la data, l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualità ed il luogo dell'appuntamento;

e) la data e l'ora di effettiva presentazione dell'esercente all'appuntamento nel luogo concordato;

f) l'eventuale assenza dell'utente all'appuntamento durante la fascia di puntualità di cui alla precedente lettera d);

g) la causa, tra quelle indicate dall'articolo 23, dell'eventuale mancato rispetto della fascia massima di puntualità fissata dall'articolo 21;

h) la data e le cause dell'eventuale annullamento dell'appuntamento.

Articolo 28

Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati

Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli di cui al successivo articolo 29, comma 29.5, lettera a), l'esercente deve:

a) mantenere il registro di cui all'articolo 27, comma 27.1, aggiornato con le informazioni e i dati richiesti;

b) assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante un adeguato sistema di collegamento, anche informatico, tra archivi commerciali, archivi tecnici e per mezzo di ogni altra documentazione ritenuta necessaria;

c) conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a tre anni solari successivi a quello della registrazione.

Articolo 29

Comunicazione dell'esercente all'Autorità, controlli e pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti

29.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, l'esercente è tenuto a comunicare all'Autorità, per ciascuna tipologia di utenza, il numero totale di utenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di comunicazione. Entro la stessa data e in modo contestuale, l'esercente è altresì tenuto a comunicare all'Autorità le informazioni e i dati di cui ai successivi commi 29.2, 29.3, 29.4 e 29 maggio

29.2 In relazione alle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità eseguite nell'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorità, l'esercente è tenuto a comunicare:

a) per ogni tipologia di utenza e per ogni prestazione di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, con esclusione delle prestazioni alle quali si applica l'articolo 18, comma 18.6:

il numero totale delle richieste di prestazioni o delle conferme delle richieste di verifica di cui agli articoli 12 e 13;

il numero totale delle richieste di prestazioni o delle conferme delle richieste di verifica di cui agli articoli 12 e 13, per le quali l'esercente non abbia rispettato il livello specifico o generale di qualità definito dall'articolo 21, ovvero dall'articolo 22, comma 22.1, suddividendo le richieste o le conferme medesime in base alle cause di cui all'articolo 23;

il tempo effettivo medio di esecuzione delle prestazioni, calcolato sulla base dei tempi effettivi di esecuzione sia delle prestazioni per le quali sia stato rispettato il livello specifico o generale definito dall'articolo 21, ovvero dall'articolo 22, comma 22.1, sia delle prestazioni per le quali tale livello non sia stato rispettato per le cause di cui all'articolo 23, lettera c);

b) per ogni tipologia di utenza e per ogni prestazione di cui agli articoli 6, 8, 9 e 10, limitatamente alle prestazioni alle quali si applica l'articolo 18, comma 18.6:

il numero totale di appuntamenti personalizzati di cui all'articolo 16, comma 16.1;

il numero totale di appuntamenti personalizzati di cui all'articolo 16, comma 16.1, per i quali l'esercente non abbia rispettato la fascia di puntualità concordata con l'utente, suddividendo gli appuntamenti medesimi in base alle cause di cui all'articolo 23;

c) per l'indicatore di qualità di cui all'articolo 17:

il numero totale di appuntamenti relativi a sopralluoghi per l'esecuzione della prestazione di cui all'articolo 4;

il numero totale di appuntamenti relativi a sopralluoghi per l'esecuzione della prestazione di cui all'articolo 4, per i quali l'esercente non abbia rispettato la fascia di puntualità concordata con l'utente, suddividendo gli appuntamenti medesimi in base alle cause di cui all'articolo 23.

Per le prestazioni di cui agli articoli 12 e 13, l'esercente è tenuto a comunicare il numero di conferme delle richieste di verifica del gruppo di misura e il numero di conferme delle richieste di verifica della tensione di fornitura, a seguito delle quali le verifiche abbiano accertato il mancato rispetto della normativa tecnica vigente nonché i tempi entro i quali l'esercente ha provveduto alla sostituzione del gruppo di misura o alla realizzazione degli interventi per ripristinare valori corretti della tensione di fornitura.

29.3 In relazione alla corresponsione di indennizzi automatici di cui all'articolo 24, limitatamente agli indennizzi corrisposti nell'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorità, l'esercente è tenuto a comunicare per ogni tipologia di utenza e per ogni livello specifico di qualità definito dall'articolo 21:

a) il numero totale degli indennizzi corrisposti;

b) l'ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti.

29.4 In relazione all'indicatore di qualità di cui all'articolo 19, l'esercente è tenuto a comunicare, con riferimento all'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorità:

a) il numero totale di utenti al 31 dicembre, alimentati in bassa tensione e con fatturazione bimestrale dei corrispettivi;

b) il numero totale di utenti al 31 dicembre, alimentati in bassa tensione e con fatturazione bimestrale dei corrispettivi, per i quali l'esercente non abbia rispettato il livello generale di qualità definito dall'articolo 22, comma 22 febbraio

29.5 In relazione all'indicatore di qualità di cui all'articolo 20, l'esercente è tenuto a comunicare, con riferimento all'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorità:

a) il numero totale di utenti al 31 dicembre, alimentati in bassa tensione e con fatturazione bimestrale dei corrispettivi, che abbiano sottoscritto il contratto di fornitura in data antecedente all'1 gennaio dell'anno di riferimento;

b) il numero di fatture di conguaglio relative agli utenti al 31 dicembre, alimentati in bassa tensione, con fatturazione bimestrale dei corrispettivi e che abbiano sottoscritto il contratto di fornitura in data antecedente all'1 gennaio dell'anno di riferimento, per le quali l'esercente non abbia rispettato il livello generale di qualità definito dall'articolo 22, comma 22 febbraio

29.6 L'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti ai seguenti fini:

a) controlli, anche a campione, per accertare la veridicità di tali informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nella presente direttiva;

b) pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati medesimi.

Articolo 30

Informazione agli utenti

30.1 In occasione della richiesta di prestazioni soggette a livelli specifici di qualità, l'esercente è tenuto ad informare l'utente di tali livelli e delle fasce di puntualità per gli appuntamenti con l'utente, nonché degli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici.

30.2 Entro il 30 giugno di ogni anno, l'esercente, tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione, è tenuto ad informare ogni utente dei livelli specifici e generali di qualità, nonché degli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici.

30.3 Entro la stessa data di cui al comma precedente, l'esercente è altresì tenuto ad informare ogni utente che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con l'esercente medesimo:

a) dei livelli effettivi di qualità relativi alle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità e del grado di rispetto dei livelli specifici, con riferimento all'anno precedente a quello di informazione agli utenti;

b) degli orari di apertura degli sportelli e dei tempi medi di attesa agli sportelli medesimi.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Contratti di fornitura con esercente che svolga esclusivamente attività di vendita

Nel caso in cui l'utente stipuli il contratto di fornitura con un esercente che svolga esclusivamente attività di vendita, quest'ultimo risponde nei confronti dell'utente della corretta applicazione delle disposizioni contenute nella presente direttiva.

Articolo 32

Standard di qualità definiti dall'esercente

32.1 Qualora l'esercente definisca standard specifici e/o generali di qualità commerciale, tali standard devono essere migliorativi rispetto ai livelli di qualità definiti dall'articolo 21 e dall'articolo 22, commi 22.1 e 22.2, o riferiti a prestazioni non previste dalla presente direttiva.

32.2 Qualora l'esercente definisca standard specifici di qualità, a tali standard devono essere applicati indennizzi automatici in misura non inferiore, in riferimento a ciascuna tipologia di utenza, a quella definita dall'articolo 24.

32.3 Ai fini della valutazione del mancato rispetto degli standard definiti dall'esercente, della registrazione di cui all'articolo 27, della comunicazione all'Autorità di cui all'articolo 29 e dell'informazione agli utenti di cui all'articolo 30, l'esercente che definisca standard di qualità fa riferimento a tali standard anziché ai corrispondenti livelli di qualità definiti dall'articolo 21 e dall'articolo 22, commi 22.1 e 22 febbraio

32.4 L'esercente che definisce standard di qualità ne dà comunicazione all'Autorità contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 29.

Articolo 33

Date di decorrenza degli obblighi a carico dell'esercente

33.1 Per gli esercenti che, alla data del 31 dicembre 1999, forniscano un numero di utenti BT superiore a 5.000, a partire dal 1° luglio 2000 decorrono:

a) gli obblighi di corrispondere all'utente un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'articolo 21, con esclusione dell'indennizzo automatico dovuto in caso di mancato rispetto della fascia massima di puntualità per gli appuntamenti personalizzati di cui all'articolo 16, comma 16.1;

b) gli obblighi previsti dall'articolo 27, commi 27.1 e 27.2, nonché dagli articoli 28, 29, 30 e 32, limitatamente alle prestazioni soggette ai livelli specifici di qualità definiti dall'articolo 21.

33.2 Per gli esercenti che, alla data del 31 dicembre 1999, forniscano un numero di utenti BT superiore a 5.000, a partire dal 1° gennaio 2001 decorrono:

a) gli obblighi di corrispondere all'utente un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della fascia massima di puntualità definita dall'articolo 21 per gli appuntamenti personalizzati di cui all'articolo 16, comma 16.1;

b) gli obblighi previsti dall'articolo 27, commi 27.1, 27.2 e 27.3, nonché dagli articoli 28, 29, 30 e 32, relativamente alle prestazioni soggette ai livelli generali di qualità definiti dall'articolo 22, commi 22.1 e 22.2.

Articolo 34

Abrogazione di disposizioni

Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1995, recante lo schema generale di riferimento della Carta dei servizi del settore elettrico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 223 del 23 settembre 1995.

Articolo 35

Entrata in vigore

La presente direttiva viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore l'1 gennaio 2000.

Milano, 28 dicembre 1999

Il presidente: RANCI

99A11431

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1999.

Direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualità relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere *g)* ed *h)* della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 202/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 1999,

Premesso che:

l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/1995, (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37 del medesimo articolo 2, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera h) del medesimo articolo 2, comma 12;

l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 prevede che l'Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente;

l'articolo 2, comma 19, lettera a), della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorità, nel fissare i parametri per la determinazione della tariffa elettrica con il metodo del price-cap, faccia tra l'altro riferimento ai recuperi di qualità del servizio rispetto a standards prefissati per un periodo almeno triennale;

con delibera 31 luglio 1997, n. 81/1997 (di seguito: delibera n. 81/97), l'Autorità ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettere g) e h) della legge n. 481/1995, in tema di qualità del servizio dell'energia elettrica;

Visti:

la legge n. 481/1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

Visti:

la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/1997, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

la deliberazione dell'Autorità 1 settembre 1999, n. 128/99 (di seguito: deliberazione n. 128/99) recante la definizione di obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e di indicatori di continuità del servizio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 1999;

il documento «Rapporto sulla qualità del servizio elettrico nel 1997» approvato dall'Autorità in data 24 novembre 1998 (Prot. AU/98/218);

il documento «Risultati dell'indagine sulla soddisfazione e sulle aspettative degli utenti domestici di energia elettrica e di gas» approvato dall'Autorità in data 24 novembre 1998 (Prot. AU/98/217);

il documento «Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettriche per la liberalizzazione del mercato» approvato dall'Autorità in data 4 agosto 1999 (Prot. AU/99/175);

il documento per la consultazione «Regolazione della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica» approvato dall'Autorità in data 24 novembre 1999 (Prot. AU/99/275);

il documento per la consultazione «Regolazione delle tariffe del servizio di fornitura dell'energia elettrica ai clienti vincolati» approvato dall'Autorità in data 27 novembre 1999 (Prot. AU/99/278);

Considerato che:

il livello medio nazionale della continuità del servizio, ottenuto come media ponderata dei livelli di continuità registrati nelle diverse parti del Paese utilizzando come fattore di ponderazione il numero di utenti, evidenzia oggi un ritardo strutturale rispetto ad altri Paesi europei comparabili all'Italia per struttura geografica e demografica, come la Francia e la Gran Bretagna;

sussistono differenze rilevanti tra le diverse regioni del Paese sotto il profilo della continuità del servizio elettrico e, in generale, le regioni situate nel Nord presentano livelli effettivi di continuità mediamente migliori di quelli delle regioni situate del Sud del Paese, anche confrontando ambiti territoriali aventi lo stesso grado di concentrazione del territorio servito;

la maggior parte delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica subite dagli utenti alimentati in bassa e in media tensione ha origine sulla rete di media tensione;

la dinamica dei livelli effettivi della continuità del servizio, quale risulta dai dati acquisiti dall'Autorità per il triennio 1996-1998, evidenzia un miglioramento continuo, seppure con variazioni del tasso annuo di miglioramento;

il miglioramento di cui al precedente alinea è stato realizzato in presenza di una struttura tariffaria che non prevede il recupero di costi aggiuntivi relativi al miglioramento della continuità del servizio;

Considerati gli esiti del procedimento avviato dall'Autorità con la delibera n. 81/1997 e in particolare i commenti e le osservazioni scritte pervenuti in relazione al sopra richiamato documento per la consultazione «Regolazione della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica», nonché gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni dei soggetti interessati, tenute nei giorni 15, 16, 17 e 21 dicembre 1999;

Considerato che nell'ambito delle suddette consultazioni sono state tra l'altro segnalate le esigenze di:

concedere un adeguato periodo di tempo per pervenire a livelli effettivi di continuità omogenei tra ambiti territoriali aventi lo stesso grado di concentrazione;

individuare ambiti territoriali distinti per i comuni per i quali, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 79/1999, sono previste iniziative di aggregazione tra le imprese distributrici dell'energia elettrica;

introdurre specifici meccanismi per depurare le eventuali variazioni annuali dei livelli effettivi di continuità dagli effetti dovuti alla variabilità delle condizioni meteorologiche da un anno all'altro;

Ritenuto che:

la continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica rappresenti, oltre che una componente fondamentale della qualità del servizio, anche un significativo fattore di competitività del sistema produttivo del Paese;

sia necessario definire livelli nazionali di riferimento di continuità del servizio uniformi per tutti gli ambiti territoriali aventi lo stesso grado di concentrazione, allo scopo di rispettare il principio della tariffa unica nazionale e di evitare discriminazioni tra utenti, e di consentire agli esercenti di distribuire e programmare in modo equilibrato e certo gli investimenti occorrenti a ridurre il numero e la durata delle interruzioni del servizio;

il miglioramento rilevato nel triennio 1996-1998 debba essere considerato come rappresentativo di un «miglioramento tendenziale» dovuto a cambiamenti tecnologici, organizzativi e strutturali del servizio di distribuzione dell'energia elettrica che non può trovare riconoscimento in appositi parametri o altri elementi di riferimento tariffario;

per consentire agli esercenti di raggiungere nella maggior parte degli ambiti territoriali i livelli nazionali di riferimento nel corso del periodo di regolazione 2000-2003 sia necessario effettuare recuperi di continuità maggiori di quelli corrispondenti al miglioramento «tendenziale»;

i recuperi di qualità di cui all'articolo 2, comma 19 lettera a) della legge n. 481/1995 siano di conseguenza costituiti dai miglioramenti ulteriori rispetto al miglioramento tendenziale sopra indicato;

sia opportuno fare riferimento ai suddetti recuperi di qualità applicando alle imprese distributrici penalità in caso di mancato rispetto dei livelli di miglioramento tendenziale e incentivazioni basate su meccanismi di riconoscimento dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità del servizio, come previsto dall'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995, tali da favorire un rapido processo di miglioramento dei livelli effettivi di continuità per raggiungere i livelli nazionali di riferimento;

le interruzioni senza preavviso lunghe siano l'aspetto della continuità del servizio maggiormente rilevante ai fini della valutazione dei recuperi di continuità, e che sia pertanto opportuno rinviare a successivi provvedimenti la regolazione delle interruzioni con preavviso, nonché la definizione di livelli specifici di continuità del servizio per le differenti tipologie di utenza;

sia opportuno definire la disciplina dei livelli generali di continuità con riferimento agli esercenti e agli ambiti con numero di utenti alimentati in bassa tensione superiore a cinquemila;

allo scopo di attenuare le possibili variazioni annuali dei livelli effettivi di continuità dovute anche alla variabilità delle condizioni meteorologiche da un anno all'altro, sia opportuno definire l'indicatore di riferimento come la media mobile biennale dei valori annuali effettivi di continuità del servizio, e rinviare l'introduzione di specifiche metodologie atte a depurare le interruzioni dalla variabilità meteorologica successivamente allo svolgimento di ulteriori approfondimenti;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) distribuzione è l'attività di trasporto e di trasformazione dell'energia elettrica sulle reti ad alta, media e bassa tensione;

c) esercente è l'esercente il servizio di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica che svolge l'attività di distribuzione e l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato in un'area territoriale;

d) media tensione (MT) è la tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e non superiore a 35 kV;

e) bassa tensione (BT) è la tensione nominale tra le fasi non superiore a 1 kV;

f) utente è il cliente finale, idoneo o vincolato, allacciato alla rete di distribuzione;

g) utente MT è il cliente finale, idoneo o vincolato, allacciato alla rete di distribuzione alimentato a media tensione

h) utente BT è il cliente finale, idoneo o vincolato, allacciato alla rete di distribuzione alimentato a bassa tensione

i) interruzione è la condizione nella quale la tensione ai terminali di consegna dell'energia elettrica per un utente è inferiore all'1% della tensione nominale;

j) interruzione senza preavviso lunga è l'interruzione di durata superiore a 3 minuti, in tutti i casi in cui gli utenti non siano stati preavvisati con mezzi idonei e con un anticipo non inferiore a un giorno;

k) deliberazione n. 128/1999 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 settembre 1999, n. 128, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 1999;

l) decreto legislativo n. 79/1999 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/1992/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

1.2 Ai fini della presente direttiva si applicano altresì la classificazione delle aree territoriali, la classificazione delle origini e delle cause delle interruzioni, gli indicatori di continuità del servizio e le altre definizioni, contenuti negli articoli 2, 4, 6, 7 e 14 della deliberazione n. 128/1999.

Articolo 2

Ambito di applicazione

2.1 Salvo quanto previsto ai successivi commi la presente direttiva si applica:

a) a partire dal 1° gennaio 2000, agli esercenti con numero di utenti BT superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 1998, che non abbiano presentato l'istanza di esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica di cui all'articolo 16, comma 16.3 della deliberazione n. 128/1999;

b) a partire dal 1° gennaio 2001, agli esercenti con numero di utenti BT superiore a 5.000 e non superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 1998, che non abbiano presentato l'istanza di esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica di cui all'articolo 16, comma 16.5 della deliberazione n. 128/1999.

2.2 Per gli esercenti che abbiano presentato istanza ai sensi dell'articolo 16, commi 16.3 e 16.5, della deliberazione n. 128/1999, la presente direttiva si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui termina il periodo di esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni.

2.3 Entro il 31 marzo 2000 gli esercenti di cui al precedente comma 2.1, lettera a), devono fornire all'Autorità i valori degli indicatori di continuità del servizio relativi al numero e alla durata delle interruzioni senza preavviso lunghe subite dagli utenti BT, previsti dalla deliberazione n. 128/1999, riferiti agli anni 1999 e 1998 e suddivisi per ambiti territoriali, come definiti ai sensi del successivo articolo 3. Gli esercenti diversi da quelli previsti dal precedente comma 2.1, lettera a), devono fornire i medesimi valori, riferiti ai due anni precedenti, entro il 31 marzo del primo anno in cui, per ciascun esercente, si applica la presente direttiva.

2.4 Qualora l'Autorità accerti, mediante controlli tecnici, la non validità dei dati forniti dall'esercente ai sensi del comma 2.3, la data di inizio di applicazione della presente direttiva per il medesimo esercente è differita all'anno successivo.

Articolo 3

Ambito territoriale

3.1 Ai fini della presente direttiva, l'ambito territoriale è definito come l'insieme delle aree territoriali comunali di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 128/1999, servite dallo stesso esercente all'interno di una stessa provincia e aventi lo stesso grado di concentrazione.

3.2 Nei comuni in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per gli esercenti che servono più del venti per cento degli utenti del comune, costituisce ambito territoriale l'insieme delle aree servite dall'esercente all'interno del comune e aventi lo stesso grado di concentrazione.

3.3 Qualora, per effetto delle disposizioni contenute nei precedenti commi 3.1 e 3.2, un ambito territoriale comprenda un numero di utenti BT inferiore a 5.000, l'esercente è tenuto ad unificare tale ambito territoriale ad un altro ambito territoriale avente lo stesso grado di concentrazione della stessa provincia o di una provincia limitrofa. Di tale unificazione l'esercente deve dare comunicazione all'Autorità entro il 31 marzo 2000.

Articolo 4

Indicatore di riferimento per le interruzioni senza preavviso lunghe

4.1 Ai fini della presente direttiva si definisce come indicatore di riferimento la durata complessiva annua delle interruzioni senza preavviso lunghe per utente BT, al netto delle interruzioni originate sulla rete di trasmissione nazionale e sulla rete in alta tensione, e al netto delle interruzioni provocate da cause di forza maggiore o dalle cause esterne, come indicato dagli articoli 6 e 7 della deliberazione n. 128/1999.

4.2 Il livello effettivo dell'indicatore di riferimento per l'anno *i* è ottenuto come media aritmetica dei valori dell'anno *i* e dell'anno *i*-1.

Articolo 5

Controlli sui dati forniti dagli esercenti

5.1 Qualora, in esito a controlli effettuati anche a campione sui dati di continuità del servizio forniti dagli esercenti ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione n. 128/1999, l'Autorità accerti che tali dati non siano stati registrati secondo le modalità previste da tale deliberazione, la medesima Autorità provvede a definire, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, il valore presunto dell'indicatore di riferimento per l'ambito territoriale interessato.

5.2 Il valore presunto dell'indicatore di riferimento di cui al precedente comma è utilizzato per il calcolo delle penalità, se dovute, previste dal successivo articolo 8, comma 8.5 e degli indennizzi automatici, se dovuti, previsti dal successivo articolo 10, comma 10 gennaio Gli esercenti per i quali l'Autorità abbia definito ai sensi del comma precedente il valore presunto dell'indicatore di riferimento non hanno diritto, per l'ambito territoriale interessato, ai riconoscimenti dei costi previsti dai successivi articoli 8, comma 8.5 e 9, comma 9.3.

TITOLO II

DEFINIZIONE DEI LIVELLI GENERALI DI QUALITÀ RELATIVI A INTERRUZIONI SENZA PREAVVISO LUNGHE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Articolo 6

Livelli nazionali di riferimento

6.1 Per il periodo 2000-2003, sono definiti i seguenti livelli nazionali dell'indicatore di riferimento per le interruzioni senza preavviso lunghe, nel seguito richiamati come livelli nazionali di riferimento:

a) per gli ambiti territoriali ad alta concentrazione: 30 minuti;

b) per gli ambiti territoriali a media concentrazione: 45 minuti;

c) per gli ambiti territoriali a bassa concentrazione: 60 minuti.

6.2 Ai fini del confronto tra i livelli effettivi dell'indicatore di riferimento, calcolati ai sensi del precedente articolo 4, comma 4.2, e i livelli nazionali di riferimento, si applica una fascia di franchigia pari al 5% in più o in meno rispetto al livello nazionale di riferimento. Qualora la differenza tra il livello effettivo dell'indicatore di riferimento e il livello nazionale di riferimento rientri nella suddetta fascia di franchigia, tale differenza si considera pari a zero.

Articolo 7

Livello effettivo base e livelli tendenziali

7.1 Entro il 31 luglio del primo anno in cui la presente direttiva si applica a ciascun esercente, l'Autorità determina, per ciascun ambito territoriale, il livello effettivo base dell'indicatore di riferimento, applicando quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 4.2, ai dati forniti dagli esercenti ai sensi del precedente articolo 2, comma 2 marzo

7.2 Per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo 2000-2003, il livello tendenziale:

a) per il primo anno di applicazione della presente direttiva, è ottenuto applicando al livello effettivo base dello stesso ambito territoriale il tasso annuo di miglioramento tendenziale pari a quello indicato nella tabella 1 per la fascia a cui corrisponde il livello effettivo base, e arrotondando il risultato all'unità;

b) per gli anni successivi, è ottenuto applicando al livello tendenziale dell'anno precedente il tasso annuo di miglioramento tendenziale pari a quello indicato nella tabella 1 per la fascia a cui corrisponde il livello tendenziale dell'anno precedente, e arrotondando il risultato all'unità.

Tabella 1 - Valori del tasso annuo di miglioramento tendenziale per grado di concentrazione e per fasce dell'indicatore di riferimento

Ambiti ad alta concentrazione	Ambiti a media concentrazione	Ambiti a bassa concentrazione	Tasso annuo di miglioramento tendenziale
fino a 30 minuti	fino a 45 minuti	fino a 60 minuti	0%
da 31 a 60 minuti	da 46 a 90 minuti	da 61 a 120 minuti	5%
da 61 a 90 minuti	da 91 a 135 minuti	da 121 a 180 minuti	8%
da 91 a 120 minuti	da 136 a 180 minuti	da 181 a 240 minuti	10%
da 121 a 150 minuti	da 181 a 270 minuti	da 241 a 360 minuti	13%
oltre 151 minuti	oltre 271 minuti	oltre 361 minuti	16%

7.3 Qualora il livello tendenziale di un determinato ambito territoriale, definito secondo la procedura indicata al precedente comma 7.2, risulti inferiore a quello che si ottiene applicando la medesima procedura al valore massimo della fascia immediatamente inferiore, si assume quest'ultimo come livello tendenziale.

7.4 Qualora il livello tendenziale di un determinato ambito territoriale, definito secondo la procedura indicata al precedente comma 7.2, risulti inferiore al corrispondente livello nazionale di riferimento definito al precedente articolo 6, comma 6.1, si assume come livello tendenziale il corrispondente livello nazionale di riferimento.

7.5 Ai fini del confronto tra i livelli effettivi calcolati ai sensi del precedente articolo 4, comma 4.2 e i livelli tendenziali, si applica una fascia di franchigia pari al 5% in più o in meno rispetto al valore livello tendenziale. Qualora la differenza tra il livello effettivo dell'indicatore di riferimento e il livello tendenziale rientri nella suddetta fascia di franchigia, tale differenza si considera pari a zero.

TITOLO III

RICONOSCIMENTO DEI COSTI SOSTENUTI PER RECUPERI DI QUALITÀ E INDENNIZZI AGLI UTENTI

Articolo 8

Recuperi di continuità del servizio e riconoscimento dei costi sostenuti

8.1 Gli esercenti devono assicurare, per ciascun anno del periodo 2000-2003 e per ciascun ambito territoriale, almeno il raggiungimento del livello tendenziale dell'indicatore di riferimento di cui al precedente l'articolo 7, comma 7.2.

8.2 Con riferimento a ciascun ambito territoriale, il recupero di continuità del servizio dell'anno i è costituito dal miglioramento ulteriore rispetto al livello tendenziale determinato per il medesimo ambito territoriale per l'anno *i*.

8.3 Per ogni ambito territoriale il recupero di continuità del servizio è pari alla differenza tra il livello tendenziale dell'anno *i* e il livello effettivo dell'indicatore di riferimento nello stesso anno *i*, a condizione che tale differenza risulti maggiore della fascia di franchigia di cui al precedente articolo 7, comma 7.5.

8.4 Entro il 31 luglio di ogni anno del periodo 2000-2003, in base ai dati forniti ai sensi dell'articolo 15, comma 15.2 della deliberazione n. 128/1999, l'Autorità verifica per ciascun ambito territoriale i recuperi di continuità del servizio ottenuti dagli esercenti nel corso dell'anno precedente.

8.5 Gli esercenti hanno diritto a un riconoscimento dei costi nel caso di recuperi di continuità del servizio positivi, o, nel caso di recuperi di continuità del servizio negativi, hanno l'obbligo di versare una penalità in un conto da istituire con successivo provvedimento presso la Cassa Conguaglio del Settore elettrico, in misura pari a: $REC_{i,j} \times POT_{i,j} \times C$, dove:

a) $REC_{i,j}$ è il valore minimo tra il recupero di continuità del servizio come definito al comma 8.3 e la differenza tra livello tendenziale assegnato all'ambito territoriale *j* per l'anno *i* e il livello nazionale di riferimento indicato dall'articolo 6, comma 6.1, per lo stesso grado di concentrazione, espresso in minuti e con segno positivo o negativo a seconda che il livello effettivo annuo risulti inferiore o superiore, in valore assoluto, al livello tendenziale;

b) $POT_{i,j}$ è il rapporto tra l'energia complessivamente fornita o vettoriata agli utenti alimentati in media e in bassa tensione appartenenti all'ambito territoriale *j* nell'anno *i* e il numero di ore annue complessivo (8760), espresso in kW;

c) il parametro C, espresso in lire/minuto/kW, assume i valori indicati nella tabella 2.

Tabella 2 - Valori del parametro C per grado di concentrazione e per fasce dell'indicatore di riferimento

Ambiti ad alta concentrazione	Ambiti a media concentrazione	Ambiti a bassa concentrazione	Parametro C (lire/minuto/kW)
fino a 60 minuti	fino a 90 minuti	fino a 120 minuti	800
da 61 a 120 minuti	da 91 a 180 minuti	da 121 a 240 minuti	600
oltre 121 minuti	oltre 181 minuti	oltre 241 minuti	400

Articolo 9

Istanze degli esercenti per l' eventuale riconoscimento dei costi sostenuti per il mantenimento di livelli di continuità del servizio uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento

9.1 A partire dal 1° gennaio 2001, per gli ambiti territoriali che presentano livelli effettivi dell'indicatore di riferimento uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento, gli esercenti possono presentare istanza all'Autorità ai fini dell'eventuale riconoscimento dei costi sostenuti per il mantenimento di livelli di continuità uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento.

9.2 L'istanza di cui al precedente comma 9.1 è presentata congiuntamente alla comunicazione all'Autorità dei dati di continuità relativi all'anno precedente ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione n. 128/1999. L'esercente che presenta l'istanza è tenuto, in caso di accoglimento della stessa e limitatamente agli ambiti territoriali ai quali l'istanza si riferisce, a corrispondere indennizzi automatici agli utenti in caso di mancato rispetto dei livelli nazionali di riferimento, ai sensi del successivo articolo 10.

9.3 L'Autorità determina i costi da riconoscere sostenuti nell'interesse generale per assicurare livelli di qualità uguali ai livelli nazionali di riferimento in misura corrispondente al prodotto $RIF_{2004} \times POT_j \times C$, dove:

a) RIF_{2004} è la differenza espressa in minuti tra la media nazionale dei livelli tendenziali assegnati agli ambiti territoriali aventi lo stesso grado di concentrazione per l'anno 2004, determinata dall'Autorità come indicato al successivo comma 9.4, e il livello nazionale di riferimento indicato dal precedente articolo 6 per lo stesso grado di concentrazione;

b) POT_j è il rapporto tra l'energia complessivamente fornita o vettoriata agli utenti alimentati in media e in bassa tensione appartenenti all'ambito territoriale *j* nell'anno precedente a quello in cui viene presentata l'istanza, e il numero di ore annue complessivo (8760), espresso in kW;

c) il parametro *C*, espresso in lire/minuto/kW, assume i valori indicati nella tabella 2 di cui all'articolo 8.

9.4 La media nazionale dei livelli tendenziali assegnati agli ambiti territoriali aventi lo stesso grado di concentrazione per l'anno 2004 è determinata dall'Autorità con il provvedimento di cui al precedente articolo 7, comma 7.1.

Articolo 10

Indennizzi agli utenti in caso di mancato rispetto dei livelli nazionali di riferimento

10.1 Gli utenti MT e gli utenti BT, appartenenti agli ambiti territoriali per i quali l'Autorità abbia accolto le istanze presentate dall'esercente ai sensi dell'articolo 9 e nei quali non siano rispettati i livelli nazionali di riferimento, hanno diritto a un indennizzo automatico pari a: $MancRisp_{i,j} \times POT_{i,j} \times C \times K$, dove:

a) $MancRisp_{i,j}$ è la differenza, di segno positivo, tra livello effettivo dell'indicatore di riferimento nell'ambito territoriale j per l'anno i e il livello nazionale di riferimento indicato dall'articolo 6 per lo stesso grado di concentrazione, espresso in minuti;

b) $POT_{i,j}$ è il rapporto tra l'energia complessivamente fornita o vettoriata agli utenti alimentati in media e in bassa tensione appartenenti all'ambito territoriale j nell'anno i e il numero di ore annue complessivo (8760), espresso in kW;

c) il parametro C, espresso in lire/minuto/kW, assume i valori indicati nella tabella 2 di cui all'articolo 8;

d) il parametro K è il rapporto tra il consumo annuo del singolo utente e il consumo totale dell'ambito a cui l'utente appartiene.

10.2 Gli esercenti corrispondono agli utenti MT e agli utenti BT degli ambiti territoriali interessati gli indennizzi automatici di cui al comma precedente, attraverso la detrazione del relativo importo dalla prima fatturazione utile successiva al 31 luglio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i livelli effettivi dell'indicatore di riferimento. Nel caso in cui l'importo della prima fatturazione utile sia inferiore all'importo dell'indennizzo automatico, il documento di fatturazione deve evidenziare il credito a favore dell'utente relativo all'indennizzo. Tale credito dovrà essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all'indennizzo.

10.3 Nel documento di fatturazione dovrà essere indicata la causale della detrazione come «Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli nazionali di riferimento di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della deliberazione n. 202/1999».

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Milano, 28 dicembre 1999

Il presidente: RANCI

99A11432

DELIBERAZIONE 29 dicembre 1999.

Regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 204/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 1999,

Premesso che:

l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) stabilisce ed aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo o onere improprio;

con delibera 30 maggio 1997, n. 57/97 (di seguito: delibera n. 57/97), l'Autorità ha disposto l'avvio del procedimento per la formazione di un provvedimento in materia di fissazione e aggiornamento, in relazione all'andamento del mercato, della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, così come previsto dall'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995;

Visti:

l'articolo 52 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

gli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;

l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165;

l'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529;

l'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

la legge n. 481/1995, e in particolare l'articolo 1, comma 1 e l'articolo 3, commi 2, 4 e 5;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

Visti:

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, Supplemento ordinario, n. 302 del 29 dicembre 1990;

i provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n. 15 e 29 dicembre 1993, n. 17, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 24 dicembre 1993 e Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1993;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno 1999;

il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica, presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri l'1 luglio 1999 (di seguito: Dpef per gli anni 2000-2003), e le risoluzioni con cui il Senato della Repubblica, in data 29 luglio 1999, e la Camera dei deputati, in data 29 luglio 1999, lo hanno approvato;

la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, in base alla quale sono state approvate disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di sua competenza;

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97);

la deliberazione dell'Autorità 25 marzo 1998, n. 28/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 77 del 2 aprile 1998;

la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999 (di seguito: deliberazione n. 13/99);

la deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 61/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 164 del 15 luglio 1999;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99, contenente una direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge 14 novembre 1995, n. 481;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 201/99 (di seguito deliberazione 201/99), contenente una direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 202/99, contenente una direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualità relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h) della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visti:

il documento per la consultazione «Linee guida per la regolamentazione dei servizi di vettoriamento e fornitura di energia elettrica e dei contributi di allacciamento», approvato dall'Autorità in data 11 marzo 1998, (Prot. AU/98/041);

il documento «Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettriche per la liberalizzazione del mercato», approvato dall'Autorità in data 4 agosto 1999 (Prot. AU/99/175);

il documento per la consultazione «Regolazione delle tariffe del servizio di fornitura dell'energia elettrica ai clienti vincolati», approvato dall'Autorità in data 27 novembre 1999 (Prot. AU/99/278);

Considerato l'esito del procedimento avviato con la delibera n. 57/1997, e in particolare gli elementi acquisiti nel corso di audizioni speciali con i soggetti interessati;

Considerato che:

le vigenti tariffe del servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica, articolate per classi tariffarie, non riflettono la quota di costi che può essere attribuita a ciascuna di tali classi secondo criteri economici compatibili con la nuova organizzazione del settore elettrico come delineata dal decreto legislativo n. 79/1999;

al fine di garantire l'effettiva applicazione del criterio della salvaguardia dell'economicità e della redditività degli esercenti, come si desume dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/1995, la tariffa base deve essere determinata con riferimento ai costi;

in conseguenza di quanto indicato nel precedente alinea, è stata condotta un'istruttoria sui costi del servizio di fornitura dell'energia elettrica relativi all'anno 1997, ultimo anno per il quale i dati su tali costi sono disponibili con le necessarie garanzie di certezza dei dati contabili dettagliati;

in base alle sopra richiamate disposizioni della legge n. 481/1995 l'Autorità deve fissare criteri e parametri in applicazione dei quali gli esercenti determinano le tariffe da praticare ai clienti del mercato vincolato e che dette tariffe, per poter entrare in vigore, debbono essere sottoposte all'approvazione dell'Autorità;

i criteri di allocazione dei costi utilizzati sono coerenti con la metodologia seguita per la determinazione dei corrispettivi per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica, definiti dalla deliberazione dell'Autorità n. 13/99, modificata secondo quanto necessario in relazione all'evoluzione della normativa fiscale e all'aggiornamento del bilancio nazionale dell'energia elettrica;

la deliberazione dell'Autorità n. 202/99 prevede il riconoscimento dei costi relativi ai recuperi di qualità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica rispetto a standard prefissati, relativamente alla continuità del servizio, per un periodo di quattro anni, e dei costi relativi al mantenimento di livelli di continuità uguali o migliori dei livelli nazionali di riferimento;

ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 481/1995, l'Autorità ha definito, con la deliberazione n. 70/97, le modalità di aggiornamento della tariffa elettrica per la parte relativa ai costi dei combustibili fossili e dell'energia elettrica acquistata da produttori nazionali e importata e che, per la parte non coperta dalla suddetta disposizione, l'aggiornamento deve avvenire in applicazione del metodo del price cap sulla base dei seguenti parametri:

a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;

b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale;

nel definire la disciplina del metodo del price cap, l'Autorità deve fare riferimento ad ulteriori elementi individuati nell'articolo 2, comma 19, della legge n. 481/1995;

il Dpef per gli anni 2000-2003 ha indicato le esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica che corrispondono agli interessi generali del Paese, e che tra tali esigenze vi è la necessità di assicurare gradualità e chiarezza nella transizione verso il nuovo ordinamento nel quale si svilupperà il settore dell'energia elettrica e di stimolare politiche aziendali volte alla riduzione dei costi, allo sviluppo degli investimenti e all'impiego di nuove tecnologie in una prospettiva di stabilità di lungo periodo;

Ritenuto che:

nel contesto normativo sopra richiamato, il principio dell'unicità della tariffa, come stabilito dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 481/1995, debba essere inteso nel senso di unicità dei criteri e dei parametri per la determinazione delle tariffe del servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica per ogni tipologia di utenza sul territorio nazionale, diversamente essendo inapplicabile tanto la finalità generale di garantire la necessaria flessibilità, quanto la previsione, che ne costituisce diretta espressione, secondo cui gli esercenti determinano, nei limiti della cornice regolatoria, le diverse opzioni tariffarie sottoponendole all'approvazione dell'Autorità;

peraltro, al fine di garantire la necessaria tutela degli utenti non in grado di contrattare su un piano di parità le condizioni economiche della fornitura sia necessario, da un lato, definire opzioni tariffarie da offrire obbligatoriamente e, dall'altro, imporre la predisposizione da parte degli esercenti di regole di comportamento che assicurino la necessaria trasparenza e correttezza nell'offerta delle opzioni tariffarie definite dagli stessi esercenti e approvate dall'Autorità;

sia opportuno prevedere un periodo di regolazione, di durata di quattro anni, all'interno del quale i criteri e i parametri per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica vengano aggiornati annualmente, in modo da fornire adeguati stimoli al perseguimento di obiettivi di efficienza nell'erogazione di detto servizio;

sia opportuno fissare, anche sulla base dell'esperienza internazionale, un obiettivo di aumento di produttività per le attività di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica pari al 4% annuo, in modo da assicurare ai clienti del mercato vincolato riduzioni tariffarie in termini reali e imporre agli esercenti un realistico obiettivo di aumento di efficienza;

al fine di garantire la copertura dei costi per il recupero di qualità dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica rispetto a standard prefissati relativamente alla continuità del servizio e dei costi relativi al mantenimento di livelli di continuità uguali o migliori dei livelli nazionali di riferimento, in base alla deliberazione dell'Autorità n. 202/99, sia opportuno, date le differenze tra esercenti riscontrate attraverso le indagini sulla qualità dei servizi e al fine di assicurare l'applicazione del criterio della tariffa unica come sopra delineato, basare la disciplina di cui all'articolo 2, comma 19, lettera a), della legge n. 481/1995, su un meccanismo predefinito di aggiornamento delle componenti tariffarie;

anche a motivo del significativo impatto che l'introduzione del nuovo ordinamento tariffario potrebbe avere sui livelli tariffari delle diverse classi tariffarie, e al fine di tener conto del quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità, che corrispondono agli interessi generali del Paese, indicato dal Governo nel Dpef per gli anni 2000-2003 con riferimento al settore dell'energia elettrica, sia opportuno prevedere una gradualità nella transizione, assicurando che, per nessuna classe tariffaria considerata nel suo complesso, il passaggio al nuovo ordinamento tariffario comporti, per l'anno 2000, aumenti tariffari non riconducibili alla dinamica dei corsi dei combustibili nei mercati internazionali;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

a) per Autorità si intende l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) per classe tariffaria si intende l'insieme dei clienti finali ai quali, nell'ordinamento tariffario in vigore al 31 dicembre 1999, si applica la medesima tariffa per il servizio di fornitura dell'energia elettrica;

c) per cliente finale si intende la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio;

d) per clienti del mercato vincolato, o clienti, si intendono i clienti vincolati e i clienti potenzialmente idonei;

e) per cliente potenzialmente idoneo si intende il cliente finale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 79/1999 per l'attribuzione del diritto alla qualifica di cliente idoneo che non abbia esercitato tale diritto ovvero, avendolo esercitato, che si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto legislativo;

f) per cliente vincolato si intende il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999, è legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale in cui detto cliente è localizzato;

g) per componenti inglobate nella parte A della tariffa si intendono le componenti A2 e A3, di cui all'articolo 1, comma 1.3, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97;

h) per decreto legislativo n. 79/99 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

i) per deliberazione n. 70/97 si intende la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/1997, in materia di razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente integrata e modificata;

j) per deliberazione n. 205/1999 si intende la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/1999, contenente la definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, l'integrazione della deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/1999, e la definizione dell'ulteriore componente di ricavo per l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti vincolati;

k) per opzione tariffaria si intende un insieme di corrispettivi unitari che determina l'esborso a carico del cliente per il servizio di fornitura dell'energia elettrica, al netto degli oneri fiscali;

l) per opzione tariffaria multioraria si intende un'opzione tariffaria con uno o più corrispettivi unitari differenziati in funzione della distribuzione temporale del prelievo di energia elettrica o della potenza da parte del cliente;

m) per potenza prelevata in un'ora si intende il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo;

n) per prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso si intende il prezzo al quale gli esercenti acquistano dall'acquirente unico o, fino alla data di assunzione da parte di tale soggetto della funzione di garante della fornitura ai clienti del mercato vincolato, dai produttori l'energia elettrica destinata alla fornitura ai clienti del mercato vincolato;

o) per punto di consegna si intende il punto di connessione circuitale tra diverse reti con obbligo di connessione a terzi, ovvero tra una rete e l'impianto elettrico di un cliente della medesima, in cui l'energia elettrica oggetto della fornitura viene consegnata;

p) per tariffa si intende il prezzo massimo unitario del servizio, al netto delle imposte, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.

q) per potenza impegnata si intende:

i) la potenza contrattualmente impegnata, per i clienti con potenza disponibile fino a 37,5 kW, per i quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non siano installati gruppi di misura in grado di registrare la potenza massima prelevata;

ii) il valore massimo della potenza prelevata nell'anno, per tutti gli altri clienti;

r) per caratteristiche della fornitura si intendono i parametri elettrici che caratterizzano la fornitura ad un cliente quali, a titolo di esempio, la tensione di alimentazione, l'energia elettrica prelevata e, ove rilevanti, la distribuzione temporale del prelievo e la potenza elettrica;

s) per fasce orarie si intendono le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, definite, nel caso di clienti alimentati in media o bassa tensione, dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 1), e, nel caso di clienti alimentati in altissima o alta tensione, dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45;

t) per esercente si intende l'esercente il servizio di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica che svolge l'attività di distribuzione e l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato in un'area territoriale;

u) per distribuzione si intende l'attività di trasporto e di trasformazione dell'energia elettrica sulle reti ad alta, media e bassa tensione;

v) per fornitura si intende l'attività di distribuzione e di vendita ai clienti del mercato vincolato;

w) per potenza disponibile si intende la massima potenza prelevabile senza che il cliente sia disalimentato;

x) per componenti tariffarie ρ si intendono le componenti unitarie dell'opzione tariffaria TV1, espresse in lire/cliente per anno e in lire/kWh, a copertura dei costi di vendita e di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione;

y) per componenti tariffarie α si intendono le componenti unitarie della tariffa TV2, espresse in lire/cliente per anno, in lire/kW impegnato per anno e in lire/kWh, a copertura dei costi di vendita e di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione;

z) per componenti tariffarie σ si intendono le componenti unitarie della tariffa D1, espresse in lire/cliente per anno, in lire/kW impegnato per anno e in lire/kWh, a copertura dei costi di vendita e di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione;

aa) per componenti tariffarie τ si intendono le componenti unitarie delle tariffe D2 e D3, espresse in lire/cliente per anno, in lire/kW impegnato per anno e in lire/kWh, a copertura dei costi di vendita e di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, e dei costi di acquisto dell'energia elettrica, al netto dei costi di combustibile;

bb) per componenti tariffarie $\gamma\overline{PG}$ e γPG si intendono le componenti unitarie rispettivamente dell'opzione tariffaria TV1 e delle tariffe TV2 e D1, espresse in lire/kWh, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;

cc) per parametro PG si intende la stima della media bimestrale dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, espressa in lire/kWh, pubblicata dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun bimestre;

dd) per parametro $\overline{PG}$ si intende la media annuale dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, di cui all'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione n. 205/1999, calcolata utilizzando per la ponderazione le quantità di energia elettrica complessivamente fatturate ai clienti del mercato vincolato;

ee) per coefficiente γ si intende il coefficiente che misura lo scostamento, rispetto alla media, del costo di acquisto dell'energia elettrica sostenuto per soddisfare la domanda di ciascuna tipologia di utenza, tenendo conto delle perdite di energia elettrica associate a tale fornitura;

ff) per componenti tariffarie A_2 A_3 A_4 e A_5 si intendono le componenti unitarie, espresse in lire/kWh e in lire/cliente per anno, che finanziano i conti di gestione, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, per il rimborso all'Enel Spa di oneri straordinari, per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali e per il finanziamento dell'attività di ricerca;

gg) per componenti tariffarie UC_1 si intendono le componenti unitarie, espresse in lire/kWh e in lire/cliente per anno, a copertura degli squilibri nei meccanismi di perequazione;

hh) per componenti tariffarie UC_2 si intendono le componenti unitarie, espresse in lire/kWh e in lire/cliente per anno, a copertura della ulteriore componente di ricavo a favore della produzione di energia elettrica delle imprese produttrici-distributrici per il mercato vincolato, prevista nella transizione al nuovo assetto organizzativo della generazione di energia elettrica, nel rispetto delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese come indicate nel Documento di programmazione economica e finanziaria per il quadriennio 2000-2003;

ii) per componenti tariffarie GR si intendono le componenti tariffarie unitarie, espresse in lire/cliente per anno e in lire/kWh, attraverso le quali viene assicurata gradualità degli effetti del nuovo ordinamento tariffario rispetto ai livelli tariffari unitari vigenti il 31 dicembre 1999.

Articolo 2

Tipologie di utenza

2.1 Ai fini del presente provvedimento sono definite le seguenti tipologie di utenza:

a) forniture in bassa tensione per usi domestici;
b) forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica;
c) forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi;
d) forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi;
e) forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica;
f) forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi;
g) forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi;
h) forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei;
i) forniture in alta tensione a clienti vincolati.

2.2 Si considerano destinate ad usi domestici le forniture di energia elettrica utilizzate per alimentare tutte le applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari. Fra tali applicazioni sono inclusi anche i servizi generali della casa in fabbricati che comprendano una sola abitazione.

2.3 La fornitura per usi domestici può essere utilizzata anche per alimentare applicazioni di qualunque tipo in locali annessi all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione o a scopi agricoli, purché la fornitura sia effettuata con unico punto di consegna per l'abitazione e i locali annessi e la potenza disponibile non superi 15 kW. Negli altri casi la fornitura per uso domestico viene effettuata per alimentare le sole applicazioni che interessano i locali destinati ad abitazione, mentre per le altre applicazioni si utilizza una separata fornitura.

2.4 Si considerano destinate ad usi di illuminazione pubblica le forniture per l'illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle province, dei comuni o degli altri soggetti pubblici o privati che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o provvedimenti.

2.5 Si considerano destinate ad altri usi tutte le forniture diverse da quelle destinate a usi domestici o a usi di illuminazione pubblica.

2.6 A ciascun punto di consegna corrisponde una fornitura. Le forniture ad un cliente relative all'alimentazione di lampade votive, di cartelli stradali e pubblicitari, di cabine telefoniche e di altre utilizzazioni con caratteristiche similari, attraverso più punti di consegna connessi alla rete dello stesso esercente, in ciascuno dei quali la potenza disponibile sia non superiore a 500W, entro il limite di complessivi 100 kW, sono considerate come un'unica fornitura.

Articolo 3

Regime per le componenti A, UC e GR

3.1 A ciascuna tipologia di utenza si applicano le componenti A e UC con gli importi specificati nella tabella 1. Le componenti A e UC espresse in lire/cliente per anno sono applicate mensilmente in misura pari ad un dodicesimo del valore riportato nella predetta tabella 1.

3.2 Ogni opzione tariffaria offerta ai clienti appartenenti alle tipologie di utenza di cui al precedente articolo 2, comma 2.1, ad eccezione di quella di cui alla lettera a) del medesimo comma, include le componenti tariffarie *GR(n)* espressa in lire/cliente per anno e *GR(e)*, espressa in lire/kWh. I valori di tali componenti tariffarie *GR(n)* e *GR(e)* per l'anno 2000 sono riportati nella tabella 2 per ciascuna classe tariffaria. A decorrere dal 1° gennaio 2001 i valori delle componenti tariffarie *GR(n)* e *GR(e)* sono ridotti del 50% rispetto a quelli applicati nell'anno 2000. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le componenti tariffarie *GR(n)* e *GR(e)* sono soppresse per tutte le classi tariffarie. Le componenti *GR(n)* sono applicate mensilmente in misura pari ad un dodicesimo del valore riportato nella predetta tabella 2.

Articolo 4

Codice di condotta commerciale

4.1 Entro il 30 giugno 2000 gli esercenti, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, sono tenuti a presentare, anche congiuntamente, all'Autorità un Codice di condotta commerciale recante norme di comportamento finalizzate a garantire la necessaria trasparenza e correttezza nell'offerta delle opzioni tariffarie base e speciali ai clienti del mercato vincolato.

4.2 L'Autorità approva il Codice di condotta commerciale entro sessanta giorni dalla presentazione; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, tale codice si intende approvato.

TITOLO II

REGOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO PER USI NON DOMESTICI

Articolo 5

Opzioni tariffarie

5.1 Gli esercenti devono offrire per ogni tipologia di utenza almeno un'opzione tariffaria base. Ciascuna opzione tariffaria base deve soddisfare il vincolo V2 secondo quanto previsto dal successivo Gli esercenti possono offrire ulteriori opzioni tariffarie, denominate speciali.

5.2 Tutte le opzioni tariffarie, base e speciali, destinate a clienti appartenenti ad una tipologia di utenza devono essere offerte dall'esercente in maniera non discriminatoria a tutti i clienti appartenenti alla stessa tipologia. Ai soli fini di quanto previsto dal presente comma, le seguenti coppie di tipologie di utenza si considerano congiuntamente come una singola tipologia di utenza:

a) forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi e forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi;

b) forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi e forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi;

c) forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei e forniture in alta tensione a clienti vincolati.

5.3 Le opzioni tariffarie base e speciali devono essere offerte nel rispetto del Codice di condotta commerciale di cui al precedente, comma L'esercente non può sospendere l'offerta di opzioni tariffarie nel corso dell'anno o modificarne le caratteristiche senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità.

5.4 Entro il 30 settembre di ciascun anno, ogni esercente presenta all'Autorità le opzioni tariffarie base e speciali che intende offrire nell'anno successivo, ai fini della verifica di cui all'articolo 3, comma 4 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

5.5 Le opzioni tariffarie base possono prevedere solo corrispettivi riferiti alle caratteristiche della fornitura.

5.6 Ogni anno l'esercente dà comunicazione a ciascun cliente dell'opzione tariffaria più conveniente, date le caratteristiche della fornitura nell'anno precedente, qualora essa sia diversa dall'opzione tariffaria applicata.

Articolo 6

Opzione tariffaria TV1

6.1 Per ciascuna tipologia di utenza, l'opzione tariffaria TV1 è costituita dalle seguenti componenti tariffarie:

a) ρ_1, espresso in lire/cliente per anno; tale componente è costituita dagli elementi $\rho_1(ven)$, $\rho_1(disMT)$ e $\rho_1(disBT)$;

b) ρ_3, espresso in lire/kWh; tale componente è costituita dagli elementi $\rho_3(tras)$, $\rho_3(disAT)$, $\rho_3(disMT)$, $\rho_3(disBT)$, $\rho_3(ven)$;

c) $\gamma\overline{PG}$, espresso in lire/kWh;

d) $A_2(e), A_3(e), A_4(e), A_5(e), UC_1(e), UC_2(e)$, espresse in lire/kWh;

e) $A_2(n), A_3(n), A_4(n), A_5(n), UC_1(n), UC_2(n)$, espresse in lire/cliente per anno.

6.2 La componente $\gamma\overline{PG}$ è pari al prodotto tra il parametro $\overline{PG}$ e il coefficiente γ.

6.3 Il parametro $\overline{PG}$ è pari, in ciascun anno, alla media dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, di cui all'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione n. 205/99, calcolata utilizzando per la ponderazione le quantità di energia elettrica complessivamente fatturate in ciascun bimestre ai clienti del mercato vincolato.

6.4 Per ciascuna tipologia di utenza i valori delle componenti ρ_1 e ρ_3, degli elementi che le costituiscono sono riportati nella tabella 3. I valori dei coefficienti γ sono riportati nella tabella 4.

Articolo 7

Tariffa TV2

7.1 Per ciascuna tipologia di utenza la tariffa TV2 è costituita dalle seguenti componenti tariffarie:

a) α_1, espresso in lire/cliente per anno;

b) α_2, espresso in lire/kW impegnato per anno;

c) α_3, espresso in lire/kWh;

d) γPG, espresso in lire/kWh;

e) $A_2(e), A_3(e), A_4(e), A_5(e), UC_1(e), UC_2(e), G(e)$, espresse in lire/kWh;

f) $A_2(n), A_3(n), A_4(n), A_5(n), UC_1(n), UC_2(n), G(n)$, espresse in lire/cliente per anno.

7.2 Le componenti α_1, α_2 e α_3, sono determinate come segue:

a) $\alpha_1 = \rho_1(ven) \times \delta_1$;

b) $\alpha_2 = [\rho_1(disMT) + \rho_1(disBT)] \times \delta_2 + [\rho_3(disMT) + \rho_3(disBT) + \rho_3(ven)] \times \delta_4$;

c) $\alpha_3 = [\rho_3(tras) + \rho_3(disAT)] \times \delta_3$.

7.3 La componente γPG è pari al prodotto tra il parametro PG e il coefficiente γ.

7.4 Il parametro PG è pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun bimestre.

7.5 I valori dei parametri δ_1, δ_2, δ_3 e δ_4 delle tariffe TV2 relativi a ciascuna tipologia di utenza, sono riportati nella tabella 5. I valori dei coefficienti γ sono riportati nella tabella 4.

Articolo 8

Vincolo V2

8.1 Contestualmente alla comunicazione di cui al precedente Articolo 5, comma 5.4, gli esercenti autocertificano all'Autorità, per ogni tipologia di utenza, la compatibilità di ciascuna opzione tariffaria base con il vincolo V2.

8.2 Una opzione tariffaria base non multioraria è compatibile con il vincolo V2 se, per ogni combinazione di valori di potenza impegnata ed energia elettrica prelevata da un cliente, l'addebito risultante dalla sua applicazione non è superiore a quello che si otterrebbe applicando la tariffa TV2 di cui al precedente Articolo 7.

8.3 Per ciascuna tipologia di utenza, una opzione tariffaria multioraria è compatibile con il vincolo V2 se si verificano le seguenti due condizioni:

a) per ogni combinazione di potenza massima impegnata ed energia elettrica annualmente prelevata da un cliente, l'addebito che deriverebbe dall'applicazione della tariffa TV2 è superiore all'addebito che deriverebbe dall'applicazione dell'opzione tariffaria multioraria ad una fornitura con distribuzione temporale del prelievo pari alla distribuzione temporale di riferimento, determinata ai sensi del successivo comma 8.4.

b) per ogni distribuzione temporale del prelievo, l'addebito che deriverebbe dall'applicazione della tariffa TV2 con componenti α_1, α_2, α_3 e γPG aumentate del 100% è superiore all'addebito che deriverebbe dall'applicazione dell'opzione tariffaria multioraria.

8.4 Ai fini della verifica di compatibilità di una opzione tariffaria multioraria con il vincolo V2, ai sensi del precedente comma 8.3, lettera a), la distribuzione temporale del prelievo di riferimento corrispondente ad una combinazione di potenza massima impegnata ed energia elettrica annualmente prelevata è costituita da un livello di potenza impegnata ed un livello di energia elettrica prelevata in ciascuna ora dell'anno. Tali livelli di potenza impegnata ed energia elettrica prelevata in ciascuna ora dell'anno sono determinati come segue:

a) la potenza impegnata in ciascuna ora è ottenuta moltiplicando il valore della potenza massima impegnata per il parametro del profilo tipico dell'impegno di potenza relativo a tale ora dell'anno;

b) l'energia elettrica prelevata in ciascuna ora è ottenuta moltiplicando il valore dell'energia elettrica annualmente prelevata per il parametro del profilo tipico del prelievo di energia elettrica relativo a tale ora dell'anno;

c) i profili di prelievo della potenza e dell'energia elettrica per ciascuna tipologia di utenti sono riportati nella tabella 6.

8.5 Per forniture di durata inferiore ad un anno, la compatibilità con il vincolo V2 di un'opzione tariffaria base non multioraria o multioraria, richiede che le condizioni previste rispettivamente nei precedenti commi 8.2 e 8.3 siano soddisfatte con riferimento alle componenti della tariffa TV2 di cui alle lettere, a), b) ed f) dell'Articolo 7, comma 7.1 moltiplicate per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata della fornitura e 365.

Articolo 9

Vincolo V1

9.1 Entro il 31 luglio di ciascun anno, a partire dall'anno 2001, ogni esercente, con riferimento a ciascuna tipologia di utenza:

a) autocertifica all'Autorità l'ammontare dei ricavi ammessi e dei ricavi effettivi nell'anno precedente, come definiti rispettivamente dai successivi commi 9.2 e 9.3;

b) autocertifica all'Autorità l'ammontare dei ricavi eccedentari relativi all'anno precedente, come definiti dal successivo comma 9.4.

9.2 I ricavi ammessi in un anno per ciascuna tipologia sono pari alla somma dei seguenti addendi:

a) i ricavi, calcolati sulla base del numero dei clienti e dell'energia elettrica venduta riportati nel bilancio di esercizio, che risulterebbero nello stesso anno dall'applicazione dei corrispettivi dell'opzione tariffaria TV1, ad esclusione delle componenti A e UC, ai clienti della tipologia di utenza;

b) i maggiori ricavi ammessi, ai sensi del successivo articolo 10, comma 10.1, nello stesso anno a fronte dei maggiori costi sostenuti per l'erogazione di servizi diversi da quelli associati alle opzioni tariffarie base.

9.3 I ricavi effettivi in un anno per ciascuna tipologia di utenza comprendono:

a) i ricavi, come riportati nel bilancio di esercizio, ottenuti dall'applicazione dei corrispettivi previsti dalle opzioni tariffarie, ad esclusione delle componenti tariffarie compensative di cui al successivo articolo 15, comma 15.2, al netto dei ricavi ottenuti dalle componenti tariffarie *GR*, di cui al precedente articolo 3, comma 3.2;

b) i ricavi derivanti dall'applicazione di penalità per prelievi di potenza maggiori del livello contrattualmente impegnato e i ricavi riferiti ai prelievi di energia reattiva;

c) i contributi erogati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, secondo modalità da definirsi con separato provvedimento, a conguaglio delle differenze tra i ricavi ammessi per la copertura dei costi di approvvigionamento di energia elettrica all'ingrosso e i costi effettivamente sostenuti dallo stesso esercente per il suddetto approvvigionamento.

9.4 In ciascun anno e per ciascuna tipologia di utenza i ricavi eccedentari sono pari alla differenza, se positiva, tra i ricavi effettivi e i ricavi ammessi per la tipologia nello stesso anno.

9.5 Qualora i ricavi eccedentari relativi ad un anno per una tipologia di utenza risultino positivi l'esercente:

a) se tali ricavi eccedentari non sono superiori al 5% dei ricavi ammessi per la tipologia nello stesso anno, accredita, dandone separata evidenza contabile, a partire dalle fatture emesse dopo la data di cui al comma 9.1, importi proporzionali alle componenti diverse da quelle *A*, *UC* e *GR* delle opzioni tariffarie offerte ai clienti della tipologia, in modo tale che entro la fine dell'anno sia accreditato complessivamente un ammontare non inferiore ai suddetti ricavi eccedentari moltiplicati per $(1 + r1)$, dove $r1$ è il tasso ufficiale di sconto in vigore all'inizio dell'anno successivo aumentato di 3 punti percentuali;

b) se tali ricavi eccedentari sono superiori al 5% dei ricavi ammessi per la tipologia per lo stesso anno, entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'esercente effettua un rimborso a favore di ciascun cliente della tipologia servito al 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono i ricavi eccedentari, calcolato in proporzione agli addebiti tariffari complessivamente fatturati in tale anno. L'ammontare complessivo dei rimborsi è pari al prodotto tra i suddetti ricavi eccedentari e $(1 + r2)$, dove $r2$ è il tasso ufficiale di sconto in vigore all'inizio dell'anno in cui viene

effettuato il rimborso aumentato di 5 punti percentuali. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 9.1, l'esercente indica il calendario che intende adottare per l'erogazione dei rimborsi in applicazione delle disposizioni della presente lettera.

Articolo 10

Maggiori ricavi da opzioni tariffarie speciali

10.1 L'esercente che presenta all'Autorità domanda per l'approvazione di una opzione tariffaria speciale può richiedere la determinazione degli eventuali maggiori ricavi ammessi a fronte dei maggiori costi sostenuti per l'erogazione di servizi diversi da quelli associati alle opzioni tariffarie base.

10.2 La domanda di cui al comma precedente deve essere accompagnata da:

a) descrizione delle caratteristiche del servizio associato all'opzione;

b) stima del numero di clienti ai quali l'esercente prevede possano essere applicate tali opzioni e delle corrispondenti caratteristiche del prelievo;

c) documentazione dettagliata circa i costi aggiuntivi che la prestazione del servizio associato a tale opzione comporta rispetto a quello associato alle opzioni tariffarie base;

d) analisi, con riferimento anche all'offerta tariffaria complessiva dell'esercente, da cui risulti che l'opzione tariffaria speciale è tale da trasferire sui clienti che la scelgono l'intero maggior costo collegato alla prestazione del servizio.

Articolo 11

Condizioni di prelievo dell'energia elettrica

11.1 L'esercente può applicare corrispettivi in relazione a differenze positive tra il valore 0,9 e il valore medio mensile del fattore di potenza del cliente.

11.2 Nel caso in cui una opzione tariffaria includa un corrispettivo relativo alla potenza contrattualmente impegnata, l'esercente rende disponibili al cliente livelli di potenza contrattualmente impegnata pari a 1,5; 3,0; 4,5; 6,0; 10; 15; 20; 25 e 30 kW. È fatta salva la possibilità per gli esercenti di rendere disponibili ulteriori livelli di potenza contrattualmente impegnata.

11.3 Per clienti con potenze disponibili inferiori a 37,5 kW, con esclusione di quelli per cui alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono installati gruppi di misura in grado di registrare la potenza massima prelevata, l'esercente può installare dispositivi atti a limitare il prelievo di potenza al livello contrattualmente impegnato.

TITOLO III

REGOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE PER USI DOMESTICI

Articolo 12

Tariffe D1, D2, D3

12.1 Con decorrenza dal 1° gennaio 2003 ciascun esercente deve offrire la tariffa D1 per tutte le forniture in bassa tensione per usi domestici. La tariffa D1 è costituita dalle seguenti componenti tariffarie:

a) σ_1, espresso in lire/cliente per anno;

b) σ_2, espresso in lire/kW impegnato per anno;

c) σ_3, espresso in lire/kWh; tale componente è costituita dagli elementi $\sigma_3(tras)$, $\sigma_3(disAT)$ e $\sigma_3(disMT)$;

d) γPG, espresso in lire/kWh;

e) $A_2(e), A_3(e), A_4(e), A_5(e), UC_1(e), UC_2(e)$, espresse in lire/kWh.

12.2 Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002 ciascun esercente deve offrire la tariffa D2 per le forniture in bassa tensione per usi domestici con potenza impegnata fino a 3 kW nelle abitazioni di residenza anagrafica del cliente. La tariffa D2 è costituita dalle seguenti componenti tariffarie:

a) $\tau_1(D2)$, espresso in lire/cliente per anno;

b) $\tau_2(D2)$, espresso in lire/kW impegnato per anno;

c) $\tau_3(D2)$, espresso in lire/kWh;

d) parte B, espresso in lire/kWh;

e) $A_2(e), A_3(e), A_4(e), A_5(e), UC_1(e), UC_2(e)$, espresse in lire/kWh.

12.3 Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002 ciascun esercente deve offrire la tariffa D3 per le forniture in bassa tensione per usi domestici diverse da quelle di cui al precedente comma 12.2. La tariffa D3 è costituita dalle seguenti componenti tariffarie:

a) $\tau_1(D3)$, espresso in lire/cliente per anno;

b) $\tau_2(D3)$, espresso in lire/kW impegnato per anno;

c) $\tau_3(D3)$, espresso in lire/kWh;

d) parte *B*, espresso in lire/kWh;

e) $A_2(e), A_3(e), A_4(e), A_5(e), UC_1(e), UC_2(e)$, espresse in lire/kWh.

12.4 La componente *parte B* è la parte *B* della tariffa, di cui al comma 1.4 della deliberazione n. 70/97, nello stesso bimestre.

12.5 La componente γPG è pari al prodotto tra il parametro *PG* e il coefficiente γ.

12.6 Il parametro *PG* è pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun bimestre.

12.7 I valori delle componenti tariffarie delle tariffe D1, D2, D3, degli elementi che le compongono e del coefficiente γ, ad esclusione della componente parte *B* e del parametro *PG*, sono riportati nelle tabelle 7 e 8.

Articolo 13

Opzioni tariffarie per l'utenza domestica alimentata in bassa tensione

13.1 In relazione alle forniture in bassa tensione per usi domestici, l'esercente può offrire opzioni tariffarie ulteriori rispetto alle tariffe D1, D2 e D3.

13.2 Le opzioni tariffarie devono essere offerte in maniera non discriminatoria a tutti i clienti appartenenti alla stessa tipologia, nel rispetto del Codice di condotta commerciale di cui all'articolo 4, comma 4.1.

13.3 Entro il 30 settembre di ogni anno, l'esercente presenta all'Autorità le opzioni tariffarie che intende offrire nell'anno successivo per le forniture in bassa tensione per usi domestici, ai fini della verifica di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

13.4 L'esercente non può sospendere l'offerta delle opzioni tariffarie nel corso dell'anno o modificarne le condizioni senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità.

13.5 Annualmente l'esercente dà comunicazione a ciascun cliente dell'opzione tariffaria più conveniente, date le caratteristiche della fornitura nell'anno precedente, qualora essa sia diversa dalla tariffa o opzione tariffaria applicata al momento della comunicazione.

Articolo 14

Condizioni di prelievo dell'energia elettrica

14.1 Ai clienti alimentati in bassa tensione per usi domestici è consentito di impegnare potenze in multipli di 1,5 kW fino a 6 kW; 10 kW; potenze in multipli di 5 kW oltre 10 kW e fino a 30 kW. È fatta salva la possibilità per gli esercenti di rendere disponibili ulteriori livelli di potenza impegnata.

14.2 Per clienti con potenze disponibili inferiori a 37,5 kW, l'esercente può installare dispositivi atti a limitare il prelievo di potenza al livello contrattualmente impegnato.

TITOLO IV

REGIMI TARIFFARI SPECIALI

Articolo 15

Forniture ammesse a regime tariffario speciale

15.1 Le norme previste dal presente articolo disciplinano le forniture a cui, alla data del 31 dicembre 1999, si applicano aliquote della parte A della tariffa, al netto delle componenti inglobate, e/o della parte *B* della tariffa ridotte rispetto a quelle previste per la generalità della clientela. A tali forniture si applica la disciplina di cui al titolo II del presente provvedimento purché questa non sia in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.

15.2 A ciascuna fornitura di cui al precedente comma 15.1, l'esercente applica una componente tariffaria compensativa, a riduzione degli addebiti che derivano dall'applicazione delle condizioni tariffarie previste per forniture con stesse caratteristiche non ammesse al regime tariffario speciale, al netto delle componenti *A* e *UC*. Tale componente, espressa in lire/kWh, è tale da rendere i ricavi relativi alla fornitura ammessa al regime tariffario speciale pari a quelli che si otterrebbero applicando alla stessa fornitura le condizioni tariffarie per essa previste dalla normativa in vigore al 31 dicembre 1999, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa.

15.3 Ai fini del calcolo della componente tariffaria compensativa di cui al precedente comma 15.2, gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie previste per una fornitura con stesse caratteristiche non ammessa al regime tariffario speciale sono pari al minor valore tra gli addebiti risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria più conveniente per tale fornitura tra le opzioni tariffarie base offerte dall'esercente e gli addebiti risultanti dall'applicazione della tariffa TV1, di cui al precedente articolo 6, comma 6.1.

15.4 Oltre a quanto previsto al precedente comma 15.2, al termine di ciascun periodo di fatturazione l'esercente accredita al titolare della fornitura ammessa al regime tariffario speciale, in riduzione degli addebiti tariffari relativi a tale periodo, la differenza, se positiva, tra quanto addebitato per la fornitura nel periodo di fatturazione applicando l'opzione tariffaria base prescelta e quanto sarebbe stato addebitato nello stesso periodo applicando l'opzione tariffaria TV1.

15.5 Ai fini del calcolo della componente tariffaria compensativa, di cui al precedente comma 15.2, i ricavi che si otterrebbero applicando alla fornitura ammessa al regime tariffario le condizioni tariffarie per essa previste dalla normativa in vigore al 31 dicembre 1999 vengono determinati, nel caso in cui l'opzione tariffaria più conveniente non preveda un corrispettivo espresso in lire/kW impegnato, considerando il rapporto tra l'energia elettrica consumata e la potenza impegnata relativo all'ultimo anno di disponibilità di tale informazione.

15.6 L'esercente riconosce la componente tariffaria compensativa dei regimi tariffari speciali di cui al precedente comma 15.2 anche nel caso in cui la fornitura di energia elettrica sia effettuata da un soggetto diverso.

Articolo 16

Deroghe alla disciplina delle componenti A e UC

16.1 Le componenti *A* e *UC* non si applicano all'energia elettrica fornita dall'Enel Spa, ai sensi e per la durata prevista dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, ai titolari di concessioni idroelettriche i cui impianti sono stati trasferiti all'Enel Spa.

16.2 Con riferimento alle componenti *A* e *UC*, è assoggettata esclusivamente al regime di cui alla tabella 9:

a) l'energia elettrica ceduta alle utenze sottese, nei limiti della loro spettanza a tale titolo;

b) l'energia elettrica ceduta dall'Enel Spa alle Ferrovie dello Stato Spa, ai sensi dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

c) l'energia elettrica ceduta dall'Enel Spa alla Società Terni Spa e sue aventi causa, ai sensi all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165;

d) l'energia elettrica fornita in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995;

e) l'energia elettrica fornita ai comuni rivieraschi e destinata ad uso esclusivo di pubblici servizi, a norma dell'articolo 52 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e degli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959; l'energia elettrica ceduta alle utenze sottese, nei limiti della loro spettanza a tale titolo;

f) l'energia elettrica fornita alle utenze ubicate in Valtellina e zone limitrofe, di cui all'articolo 11, comma 6 della legge 2 maggio 1990, n. 102;

g) l'energia elettrica fornita alla clientela colpita dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche e Umbria dopo il 26 settembre 1997, ospitata nei moduli «container» temporanei, predisposti dal Dipartimento della protezione civile, di cui alla deliberazione dell'Autorità 4 novembre 1998, n. 134/98.

TITOLO V

AGGIORNAMENTO DEI PARAMETRI DEI VINCOLI E DELLE TARIFFE PER USI DOMESTICI

Articolo 17

Aggiornamento dei parametri dei vincoli e delle tariffe nel periodo di regolazione 2000-2003

17.1 Le componenti ρ_2 e gli elementi delle componenti ρ_1 e ρ_3, delle opzioni tariffarie TV1, di cui al precedente articolo 6, comma 6.1, le componenti σ_1 e σ_2 e gli elementi della componente σ_3, della tariffa D1, di cui al precedente articolo 12, comma 12.1, sono aggiornati dall'Autorità entro la fine del mese di giugno dell'anno precedente quello di applicazione. Il valore di ciascuna componente o elemento è ottenuto applicando al valore della stessa componente o elemento nell'anno precedente:

a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

b) il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari riconosciuti;

c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

d) il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;

e) con riferimento agli elementi $\rho_1(disMT)$, $\rho_1(disBT)$, $\rho_3(disMT)$, $\rho_3(disMT)$, $\sigma_3(disMT)$ e alla componente σ_2, il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio.

17.2 Il tasso di riduzione annuale di cui al precedente comma 17.1, lettera, per il periodo di regolazione 2001-2003 è pari a 4%.

17.3 Le componenti $\tau_1(D2)$, $\tau_2(D2)$ e $\tau_3(D2)$ della tariffa *D2*, di cui al precedente articolo 12, comma 12.2, e $\tau_1(D3)$ $\tau_2(D3)$ $\tau_3(D3)$, di cui al precedente articolo 12, comma 12.3, sono aggiornate dall'Autorità entro la fine del mese di giugno dell'anno precedente quello di applicazione in modo che:

a) la differenza tra i ricavi, calcolati facendo riferimento al numero di clienti e alle caratteristiche delle forniture dell'anno 1998, derivanti dall'applicazione della tariffa *D1* e della tariffa *D2* ai clienti di cui al comma 12.2, si riduca in ciascuno degli anni 2001 e 2002 di un valore pari al 30% della analoga differenza derivante dall'applicazione delle tariffe *D1* e *D2* in vigore nell'anno 2000;

b) la differenza tra i ricavi, calcolati facendo riferimento al numero di clienti e alle caratteristiche delle forniture dell'anno 1998, derivanti dall'applicazione della tariffa *D3* e della tariffa *D1*, ai clienti di cui al comma, si riduca in ciascuno degli anni 2001 e 2002 di un valore pari al 30% della stessa differenza calcolata applicando le tariffe *D3* e *D1* in vigore nell'anno 2000.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18

Disposizioni transitorie

18.1 Ciascun esercente ha la facoltà, limitatamente alle fatture emesse entro il 30 aprile 2000 di addebitare a titolo di acconto, in luogo delle componenti *A* e *UC* espresse in lire per cliente, componenti *A* e *UC* espresse in lire/kW impegnato. Per ciascun cliente l'esercente provvede al conguaglio dei predetti acconti relativi componenti *A* e *UC* nella prima fattura emessa in data successiva al 30 aprile 2000.

18.2 Fino al 30 giugno 2000, in luogo delle opzioni tariffarie base di cui al precedente articolo 5, comma 5.1, gli esercenti applicano a ciascun cliente la tariffa applicabile allo stesso cliente al 31 dicembre 1999. Limitatamente alle classi tariffarie indicate nella tabella 10, i corrispettivi diversi dalla parte *B* e dalle componenti inglobate nella parte *A* in vigore al 31 dicembre 1999 sono modificati applicando le variazioni percentuali indicate nella stessa tabella 10.

18.3 Alle tariffe di cui al precedente comma 18.2 non si applica quanto previsto al precedente articolo 8.

18.4 Le opzioni tariffarie base relative all'anno 2000, ai sensi del precedente, devono essere offerte da ciascun esercente a far data dal 1° luglio 2000. In relazione a tali opzioni tariffarie base, l'autocertificazione di cui al precedente articolo 8, comma 8.1 dovrà essere presentata all'Autorità entro il 31 marzo 2000. A decorrere dalla stessa data cessa l'offerta delle tariffe di cui al precedente comma 18.2.

18.5 Per l'anno 2000, i ricavi effettivi rilevanti ai fini dell'autocertificazione di cui al precedente articolo 9, comma 9.1, lettera a), includono i ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al precedente comma 18.2. Comprendono inoltre il gettito derivante dall'applicazione della parte *B* di cui al comma 1.4 della deliberazione n. 70/97.

18.6 Le maggiorazioni di 3 e 5 punti percentuali al tasso ufficiale di sconto, di cui al precedente articolo 9, comma 9.5, lettere a) e b) rispettivamente, non si applicano ai ricavi eccedentari relativi all'anno 2000.

18.7 Fino all'approvazione del Codice di condotta commerciale da parte dell'Autorità, gli esercenti non possono offrire alla propria clientela opzioni tariffarie speciali.

Articolo 19

Disposizioni finali

19.1 Con separato provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2000 l'Autorità definirà le modifiche delle unità monetarie e delle unità di misura derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

19.2 Qualora le componenti tariffarie previste dalla presente deliberazione siano ottenute come prodotto di elementi, parametri o coefficienti, le suddette componenti devono intendersi arrotondate alla prima cifra decimale con criterio commerciale.

19.3 La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Milano, 29 dicembre 1999

Il presidente: RANCI

TABELLA 1: Valori delle componenti A e UC

Tipologie di utenza	A2		A3		A4		A5		UC1		UC2	
	lire/cliente per anno	lire/kWh	lire/cliente per anno	lire/kWh	lire/cliente per anno	lire/kWh	lire/cliente per anno	lire/kWh	lire/cliente per anno	lire/kWh	lire/cliente per anno	lire/kWh
a) Forniture in bassa utilizzazione per usi domestici	-	4,8	-	8,9	-	2,0		0,8			-	
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	-	2,9	-	7,1	-	3,9	-	0,5	-	-	-	4,7
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	43.400	1,7	105.900	4,2	-	3,9	7.100	0,3		-	-	6,3
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	43.400	1,7	105.900	4,2	-	3,9	7.100	0,3		-	-	6,3
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica		1,8	-	4,4	-	3,9	-	0,3			-	4,4
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	43.400	1,7	105.900	4,2		3,9	7.100	0,3		-		5,8
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	43.400	1,7	105.900	4,2	-	3,9	7.100	0,3		-	-	5,8
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	43.400	1,7	105.900	4,2	-	3,9	7.100	0,3		-	-	5,1
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	43.400	1,7	105.900	4,2	-	3,9	7.100	0,3		-		5,1

TABELLA 2: Valori della componente GR

Classi tariffarie		lire/kWh	lire/cliente per anno
Bassa tensione -	Illuminazione pubblica	27,8	0
Bassa tensione -	Usi irrigui per utilizzazione ridotta potenza impegnata fino a 30 kW	-28,5	-11.000
Bassa tensione -	Usi irrigui per utilizzazione normale	4,4	6.200
Bassa tensione -	Usi di azienda agricola/periodo invernale	43,3	115.100
Bassa tensione -	Usi di azienda agricola/periodo estivo	-3,8	-5.600
Bassa tensione -	Usi di azienda agricola/lavorazioni stagionali con potenza fino a 30 kW	32,5	22.300
Bassa tensione -	Usi per consorzi di bonifica - forniture annuali	2,9	6.100
Bassa tensione -	Usi per consorzi di bonifica - forniture annuali notturne	-26,0	-32.800
Bassa tensione -	Usi per consorzi di bonifica - forniture stagionali/notturne	-39,4	-63.300
Bassa tensione -	Altri usi- bassa utilizzazione	23,0	7.200
Bassa tensione -	Altri usi- media utilizzazione	32,3	77.600
Bassa tensione -	Altri usi- alta utilizzazione	17,3	90.000
Bassa tensione -	Tariffe biorarie (con potenza superiore o uguale a 25 kW)	11,4	87.300
Bassa tensione -	Forniture straordinarie (lire/kW giorno)	33,7	14.300
Media tensione -	Illuminazione pubblica	25,1	0
Media tensione -	Usi irrigui per utilizzazione ridotta	39,8	2.613.900
Media tensione -	Usi irrigui per utilizzazione normale	-298,9	-1.569.500
Media tensione -	Usi di azienda agricola/periodo invernale	25,4	2.613.900
Media tensione -	Usi di azienda agricola/periodo estivo	-84,7	-1.732.200
Media tensione -	Usi di azienda agricola/lavorazioni stagionali con potenza fino a 30 kW	-619,7	-1.588.500
Media tensione -	Usi per consorzi di bonifica - forniture annuali	-71,6	-1.398.300
Media tensione -	Usi per consorzi di bonifica - forniture annuali notturne	-137,3	-1.563.500
Media tensione -	Usi per consorzi di bonifica - forniture stagionali/notturne	-97,9	-2.054.300
Media tensione -	Altri usi a tariffa non multioraria -bassa utilizzazione	-87,4	-726.500
Media tensione -	Altri usi a tariffa non multioraria -media utilizzazione	5,0	153.600
Media tensione -	Altri usi a tariffa non multioraria - alta utilizzazione	-0,1	-5.600
Media tensione -	Altri usi a tariffa multioraria - altissima utilizzazione	-2,2	-171.200
Media tensione -	Tariffa per fornitura limitate alle ore notturne e potenza > 100 kW	-31,8	-1.269.900
Media tensione -	Forniture straordinarie (lire/kW giorno)	-77,5	-565.800
Media tensione -	Multiorario Bassa utilizzazione	48,6	2.613.900
Media tensione -	Multiorario Media utilizzazione	10,2	2.613.900
Media tensione -	Multiorario Alta utilizzazione	-10,7	-2.613.900
Media tensione -	Multiorario Altissima utilizzazione	-20,6	-2.613.900
Alta tensione -	Usi di azienda agricola/periodo invernale	18,9	11.996.300
Alta tensione -	Usi di azienda agricola/periodo estivo	-11,1	-13.764.400
Alta tensione -	Usi per consorzi di bonifica - forniture annuali notturne	-33,0	-9.474.500
Alta tensione -	Altri usi a tariffa non multioraria -bassa utilizzazione	-148,1	-1.826.800
Alta tensione -	Altri usi a tariffa non multioraria - media utilizzazione	-81,3	-6.434.700
Alta tensione -	Altri usi a tariffa non multioraria - alta utilizzazione	-180,6	-8.726.500
Alta tensione -	Multiorario - fino 100 kV - media utilizzazione	2,4	2.921.300
Alta tensione -	Multiorario - fino 100 kV - alta utilizzazione	-14,5	-51.745.400
Alta tensione -	Multiorario - fino 100 kV - altissima utilizzazione	-12,2	-37.319.200
Alta tensione -	Multiorario - da 100 a 200 kV - bassa utilizzazione	22,1	10.743.900
Alta tensione -	Multiorario - da 100 a 200 kV - media utilizzazione	-0,6	-974.800
Alta tensione -	Multiorario - da 100 a 200 kV - alta utilizzazione	-17,7	-95.998.900
Alta tensione -	Multiorario - da 100 a 200 kV - altissima utilizzazione	-22,6	-144.953.300
Alta tensione -	Multiorario - da 200 kV - bassa utilizzazione	-15,1	-49.040.800
Alta tensione -	Multiorario - da 200 kV - media utilizzazione	-12,5	-32.816.800
Alta tensione -	Multiorario - da 200 kV - alta utilizzazione	-32,1	-144.953.300
Alta tensione -	Multiorario - da 200 kV - altissima utilizzazione	-31,1	-144 953.300

TABELLA 3: Valori delle componenti ρ1, ρ3 delle opzioni tariffarie TV1 e degli elementi che le compongono

Tipologie di utenza	Componenti dell'opzione tariffaria TV1	
	ρ1	ρ3
	lire/cliente per anno	lire/kWh
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	-	35,00
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	344.100	28,70
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	344.100	28,70
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	-	20,50
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	16.351.300	8,40
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	16.351.300	8,40
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	111.502.600	7,10
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	111.502.600	7,10

Tipologie di utenza	Elementi della componente tariffaria ρ1		
	ρ1 (ven)	ρ1 (disMT)	ρ1 (disBT)
	lire/cliente per anno	lire/cliente per anno	lire/cliente per anno
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	-	-	-
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	104.600		239.500
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	104.600		239.500
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	-	-	-
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	2.273.000	14.078.300	-
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	2.273.000	14.078.300	
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	111.502.600	-	-
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	111.502.600	-	

Tipologie di utenza	Elementi della componente tariffaria ρ3				
	ρ3 (tras)	ρ3 (disAT)	ρ3 (disMT)	ρ3 (disBT)	ρ3 (ven)
	lire/kWh	lire/kWh	lire/kWh	lire/kWh	lire/kWh
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	4,8	1,7	14,0	10,7	3,8
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	6,9	2,1	19,7		-
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	6,9	2,1	19,7		-
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	4,5	1,6	12,0	-	2,4
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	6,4	2,0	-		
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	6,4	2,0	-		
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	5,5	1,6	-	-	-
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	5,5	1,6			

TABELLA 4: Valori dei coefficienti γ delle opzioni tariffarie TV1 e delle tariffe TV2

Tipologie di utenza	γ
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	0,91
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	1,19
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	1,19
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	0,85
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	1,09
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	1,10
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	0,97
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	0,97

TABELLA 5: Valori dei parametri δ1, δ2, δ3 e δ4 delle tariffe TV2

Tipologie di utenza	δ1	δ2	δ3	δ4
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	-	-	1,100	3.588
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	1,100	0,168	1,100	197
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	1,100	0,168	1,100	197
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	-	-	1,100	4.174
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	1,150	0,005	1,200	-
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	1,150	0,005	1,200	-
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	1,300	-	1,300	-
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	1,300		1,300	-

TABELLA 6: Profili tipici di prelievo dell'energia elettrica e della potenza

A)

	Tipologie di utenza	Profili tipici di prelievo della potenza Per ciascuna ora appartenente alla fascia			
		F1	F2	F3	F4
b)	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	100%	100%	100%	100%
c)	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	85%	90%	95%	100%
d)	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	85%	90%	95%	100%
e)	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	100%	100%	100%	100%
f)	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	85%	90%	95%	100%
g)	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	85%	90%	95%	100%
h)	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	80%	85%	90%	100%
i)	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	80%	85%	90%	100%

B)

	Tipologie di utenza	Attribuzione dei consumi di energia elettrica alle fasce orarie			
		F1	F2	F3	F4
b)	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	5%	10%	5%	80%
c)	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	10%	30%	15%	45%
d)	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	10%	30%	15%	45%
e)	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	5%	10%	5%	80%
f)	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	5%	25%	20%	50%
g)	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	5%	25%	20%	50%
h)	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	5%	20%	15%	60%
i)	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	5%	20%	15%	60%

Nota - Il parametro del profilo tipico di prelievo di energia elettrica relativo a ciascuna ora dell'anno è ottenuto dividendo la percentuale dei consumi di energia elettrica attribuita alla fascia oraria a cui l'ora appartiene per il numero di ore di tale fascia nell'anno.

TABELLA 7: Valori delle componenti σ1, σ2 σ3 e del coefficiente γ della tariffa D1

Componenti della tariffa D1			
coefficiente γ	componente σ1	componente σ2	componente σ3
	lire/cliente per anno	lire/kW per anno	lire/kWh
1,07	69.800	29.012	25,5

TABELLA 8: Valori delle componenti τ1, τ2 τ3 delle tariffe D2 e D3

Componente τ3 della tariffa D2		
scaglioni di consumo (kWh/anno)		componente τ3
da	a	lire/kWh
0	900	40,0
901	1800	77,0
1801	2640	140,0
2641	2700	335,5
2701	3540	335,5
3541	3600	298,5
3601	4440	298,5
	oltre 4440	152,0

Componenti τ1 e τ2 della tariffa D2	
componente τ1	componente τ2
lire/cliente per anno	lire/kW per anno
3.400	12.000

Componenti della tariffa D3		
componente τ1	componente τ2	componente τ3
lire/cliente per anno	lire/kW per anno	lire/kWh
42.000	42.000	152,0

TABELLA 9: Componenti A, UC per le utenze di cui al comma 16.2 (valori in lire/kWh)

	A2	*A3*	*A4*	*A5*	*UC1*	*UC2*
Alluminio primario	1,7	4,2	0,0	0,3	0,0	0,0
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n.730)	1,7	4,2	3,9	0,3	0,0	0,0
Ferrovie dello Stato Spa, Società Terni Spa e suoi aventi causa (nei limiti quantitativi previsti rispettivamente dall'art.4, comma 2, del d.P.R. 22 maggio 1963, n.730, e dall'art. 6 del d.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165)	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Utenze sottese, comuni rivieraschi	0,0	Bassa Tensione 7,0 Media e Alta Tensione 2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Alle utenze di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102, si applica una componente tariffaria A3 ridotta del 27,5% per le forniture in alta tensione e una componente tariffaria A3 ridotta del 20% per le forniture in media e bassa tensione

All'utenza colpita dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche e Umbria dopo il'26 settembre 1997, ospitata nei moduli "container" temporanei predisposti dal Dipartimento della protezione civile, si applicano per quanto compatibili le norme previste dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 4 novembre 1998, n. 134/98.

TABELLA 10: Variazioni percentuali delle tariffe attuali

Classi tariffarie		Variazione percentuale
Bassa tensione -	Illuminazione pubblica	-25%
Bassa tensione -	Usi irrigui per utilizzazione normale	-6%
Bassa tensione -	Usi di azienda agricola/periodo invernale	-19%
Bassa tensione -	Usi di azienda agricola/lavorazioni stagionali con potenza fino a 30 kW	-15%
Bassa tensione -	Altri usi- bassa utilizzazione	-13%
Bassa tensione -	Altri usi- media utilizzazione	-16%
Bassa tensione -	Altri usi- alta utilizzazione	-13%
Bassa tensione -	Tariffe biorarie (con potenza superiore o uguale a 25 kW)	-17%
Bassa tensione -	Forniture straordinarie (lire/kW giorno)	-17%
Media tensione -	Illuminazione pubblica	-25%

99A11433

DELIBERAZIONE 29 dicembre 1999.

Definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, per l'integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e per la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato. (Deliberazione n. 205/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 1999,

Premesso che:

nelle more dell'attuazione del piano per le cessioni degli impianti di produzione predisposto dalla società Enel Spa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 307 del 3 settembre 1999, detta società si trova in una posizione dominante nel settore della produzione di energia elettrica disponendo della maggior parte della capacità di generazione nazionale di energia elettrica;

in conseguenza di quanto indicato nel precedente alinea si potrebbe determinare un'alterazione delle condizioni di mercato dell'energia elettrica fino all'assunzione delle competenze da parte dell'Acquirente unico istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/1999;

che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), con delibera 11 maggio 1999, n. 65/99, ha avviato un'istruttoria conoscitiva ai fini dell'acquisizione di dati e informazioni utili alla definizione degli interventi di propria competenza ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11 del decreto legislativo n. 79/1999 in tema di corrispettivi per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale;

la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento è definita, con riferimento al vettoriamento connesso a contratti bilaterali fisici di fornitura di energia elettrica, dalla deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999 (di seguito: deliberazione n. 13/99);

Visti:

la legge n. 481/1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, e in particolare l'articolo 2, commi 12 e 14, e l'articolo 3, comma 1, della medesima legge;

il decreto legislativo n. 79/1999;

Visti:

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990;

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, «Per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481» (di seguito: deliberazione n. 204/99);

Visti:

il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003, presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 1° luglio 1999 (di seguito: Dpef per gli anni 2000-2003), e le risoluzioni con cui il Senato della Repubblica, in data 29 luglio 1999, e la Camera dei Deputati, in data 29 luglio 1999, lo hanno approvato;

il documento «Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettriche per la liberalizzazione del mercato», approvato dall'Autorità in data 4 agosto 1999 (PROT. AU/1999/175);

il documento «Regolazione delle tariffe del servizio di fornitura dell'energia elettrica ai clienti vincolati», approvato dall'Autorità e diffuso per la consultazione in data 27 novembre 1999 (PROT.AU/1999/278);

Considerato l'esito del procedimento avviato con la delibera n. 57/97, e in particolare gli elementi acquisiti nel corso di audizioni speciali con i soggetti interessati;

Ritenuto che:

sia necessario definire le tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici;

sia necessario che i corrispettivi dovuti dalle imprese distributrici al Gestore della rete di trasmissione nazionale per il trasporto, su detta rete, dell'energia destinata ai clienti del mercato vincolato siano coerenti con le componenti delle opzioni tariffarie TV1 di cui alla deliberazione n. 204/99 a copertura dei costi di trasmissione;

al fine di tener conto del quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità, che corrispondono agli interessi generali del Paese, indicato dal Governo nel Dpef per gli anni 2000-2003 con riferimento al settore dell'energia elettrica, sia necessario riconoscere, per l'energia elettrica prodotta dalle imprese produttrici-distributrici e destinata al mercato vincolato, un'ulteriore componente di ricavo per assicurare gradualità nella transizione al nuovo ordinamento tariffario;

Delibera:

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le seguenti definizioni:

a) per Acquirente unico si intende il soggetto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/1999;

b) per cliente finale si intende la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio;

c) per clienti del mercato vincolato si intendono i clienti vincolati e i clienti potenzialmente idonei;

d) per cliente potenzialmente idoneo si intende il cliente finale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 79/1999 per l'attribuzione del diritto alla qualifica di cliente idoneo che non abbia esercitato tale diritto ovvero, avendolo esercitato, che si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

e) per cliente vincolato si intende il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999, è legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale in cui detto cliente è localizzato;

f) per consegna dell'energia elettrica si intende la cessione dell'energia elettrica dalla rete gestita dall'impresa cedente alla rete gestita dall'impresa cessionaria;

g) per decreto legislativo n. 79/1999 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

h) per deliberazione n. 70/97 si intende la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, in materia di razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, come successivamente integrata e modificata da successive deliberazioni dell'Autorità;

i) per deliberazione n. 13/99 si intende la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999, in materia di condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete;

j) per deliberazione n. 204/99 si intende la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, contenente la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

k) per distribuzione si intende il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione ad alta, media e bassa pressione per le consegne ai clienti finali;

l) per fasce orarie F1, F2, F3 e F4 si intendono le fasce definite dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/90, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990;

m) per Gestore della rete di trasmissione nazionale si intende il soggetto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/1999;

n) per impresa distributrice si intende l'esercente il servizio di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica che svolge l'attività di distribuzione e l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato in un'area territoriale;

o) per prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso si intende il prezzo al quale i produttori di energia elettrica cedono l'energia elettrica destinata alla fornitura ai clienti del mercato vincolato all'acquirente unico o, fino alla data di assunzione da parte di tale soggetto della funzione di garante della fornitura ai clienti del mercato vincolato, alle imprese distributrici;

p) per punto di consegna si intende il punto di connessione circuitale tra diverse reti con obbligo di connessione a terzi in cui l'energia elettrica oggetto della fornitura viene consegnata;

Articolo 2

Prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso

2.1 Fino alla data di assunzione da parte dell'acquirente unico della funzione di garante della fornitura ai clienti del mercato vincolato, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso comprende:

a) una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, differenziata per le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, indicata nella tabella 1;

b) una componente a copertura dei costi variabili di produzione di energia elettrica, non differenziata per fascia oraria, pari, in ciascun bimestre, al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97.

2.2 Limitatamente ai casi previsti dai successivi articoli 4, comma 4.2, lettera 4.2a), e 5, comma 5.2, lettera 5.2a), il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso comprende, fino alla soppressione della parte B della tariffa elettrica, unicamente la componente di cui al precedente comma 2.1, lettera 0.

Articolo 3

Corrispettivo per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato

Il corrispettivo per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato è differenziato per le fasce orarie F1, F2, F3 e F4. I valori del corrispettivo unitario sono indicati nella tabella 2.

Articolo 4

Tariffe di cessione dell'energia elettrica e corrispettivi per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale per le imprese distributrici direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale

4.1 Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano:

a) fino alla data di assunzione da parte dell'Acquirente unico delle funzioni di garante della fornitura dei clienti del mercato vincolato, alle forniture di energia elettrica di cui all'articolo 4, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999, a favore delle imprese distributrici le cui reti sono direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, nonché alle cessioni di energia elettrica tra imprese produttrici e imprese distributrici facenti parte dello stesso gruppo societario e alle cessioni di energia elettrica tra le attività di produzione e distribuzione di uno stesso soggetto giuridico, qualora tale energia elettrica sia destinata ai clienti del mercato vincolato;

b) successivamente alla data di cui alla precedente lettera a), alla cessione di energia elettrica dall'acquirente unico alle imprese distributrici le cui reti sono direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, qualora tale energia sia destinata ai clienti del mercato vincolato.

4.2 Con riferimento alle forniture e alle cessioni di energia elettrica di cui al precedente comma 4.1, l'impresa distributrice, sulla quantità netta di energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale, è tenuta al pagamento:

a) del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, di cui al precedente articolo 2, aumentato dell'1% a copertura delle perdite sulla rete di trasmissione nazionale, dovuto all'acquirente unico o, fino alla data di assunzione da parte di tale soggetto delle funzioni di garante della fornitura dei clienti del mercato vincolato, all'Enel Spa o all'impresa produttrice appartenente allo stesso gruppo societario o all'attività di produzione dello stesso soggetto giuridico;

b) del corrispettivo per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale, di cui al precedente articolo 3, dovuto al Gestore della rete di trasmissione nazionale.

4.3 Sono a carico dell'impresa distributrice gli oneri relativi alla misura dell'energia prelevata dalla rete di trasmissione nazionale, secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dal Gestore della rete di trasmissione nazionale.

Articolo 5

Tariffe di cessione dell'energia elettriche alle imprese distributrici non direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale

5.1 Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle cessioni di energia elettrica alle imprese distributrici le cui reti non sono direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, qualora detta energia elettrica ceduta sia destinata ai clienti del mercato vincolato.

5.2 Alle cessioni di energia elettrica di cui al precedente comma 5.1, si applica una tariffa, differenziata per livello di tensione del punto di consegna, comprendente:

a) il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, di cui al precedente articolo 2, applicato alla quantità netta di energia elettrica ceduta e aumentato di un fattore percentuale a copertura delle perdite sulla rete di trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione, differenziato in funzione del livello di tensione del punto di consegna, indicato nella tabella 3;

b) il corrispettivo per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale, di cui al precedente articolo 3, applicato alla quantità netta di energia elettrica ceduta e aumentato di un fattore percentuale a copertura delle perdite sulla rete di trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione, differenziato in funzione del livello di tensione del punto di consegna, indicato nella tabella 4;

c) un corrispettivo fisso, applicato a ciascun punto di consegna;

d) un corrispettivo unitario applicato alla quantità netta di energia elettrica ceduta.

5.3 Il corrispettivo fisso, espresso in lire per punto di consegna, di cui al precedente comma 5.2, lettera c), è pari alla componente tariffaria ρ_1 dell'opzione tariffaria TV1, prevista dall'articolo 6 della deliberazione n. 204/99, individuata nel seguente comma 5.5.

5.4 Il corrispettivo unitario, espresso in lire per kWh, di cui al precedente comma 5.2, lettera d), è pari ad una quota della componente tariffaria ρ_3 dell'opzione tariffaria TV1, prevista dall'articolo 6 della deliberazione n. 204/99, come individuata nel seguente comma 5.5. Tale quota è pari al 20% qualora il punto di consegna sia in alta tensione, al 25% qualora il punto di consegna sia in media tensione e al 75% qualora il punto di consegna sia in bassa tensione.

5.5 Ai fini di quanto previsto ai precedenti commi 5.3 e 5.4, l'opzione tariffaria TV1 a cui si riferiscono le componenti ρ_1 e ρ_3 è quella prevista per:

a) forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi, di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera d), della deliberazione n. 204/99, nel caso in cui il punto di consegna dell'energia elettrica sia in bassa tensione;

b) forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi, di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera g), della deliberazione n. 204/99, nel caso in cui il punto di consegna dell'energia elettrica sia in media tensione;

c) forniture in alta tensione a clienti vincolati, di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera i), della deliberazione n. 204/99, nel caso in cui il punto di consegna dell'energia elettrica sia in alta tensione;

5.6 L'impresa distributrice acquirente può richiedere, in alternativa alla tariffa prevista al precedente comma 5.2, l'applicazione di una opzione tariffaria base offerta dall'impresa distributrice cedente alla tipologia di utenza indicata, con riferimento al livello di tensione del punto consegna dell'energia elettrica, al precedente comma 5.5.

Articolo 6

Ulteriore componente di ricavo a favore della produzione di energia elettrica delle imprese produttrici-distributrici per il mercato vincolato

6.1 All'energia elettrica prodotta al netto dei consumi di centrale in tutti i bimestri compresi tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 dagli impianti di cui al successivo comma 6.2 e destinata alla fornitura dei clienti del mercato vincolato, viene riconosciuta dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, con modalità definite con separato provvedimento, una ulteriore componente di ricavo pari a 6 lire per kWh.

6.2 Gli impianti di produzione di energia elettrica di cui al precedente comma 6.1 sono quelli per i quali ricorrono le seguenti tre condizioni:

a) erano, alla data del 19 febbraio 1997, nella disponibilità di imprese che, alla stessa data, svolgevano il servizio di distribuzione, producendo in proprio, in tutto o in parte, l'energia elettrica distribuita;

b) sono, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, nella disponibilità della stessa impresa di cui alla precedente lettera a), o di altra impresa da questa avente causa;

c) l'energia elettrica da essi prodotta non è stata ammessa a contribuzione ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6.

Articolo 7

Disposizioni finali

7.1 La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Milano, 29 dicembre 1999

Il presidente: RANCI

Tabella 1 - Prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso: componente a copertura dei costi fissi di generazione di energia elettrica

Fascia oraria	lire/kWh
F1	225,1
F2	90,5
F3	49,1
F4	0,0

Tabella 2 - Corrispettivo per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato

Fascia oraria	lire/kWh
F1	13,4
F2	8,8
F3	5,9
F4	2,9

Tabella 3 - Fattori percentuali di aumento del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso in funzione delle perdite di rete

Punto di consegna	%
in alta tensione	1,8
in media tensione	3,7
in bassa tensione	7,4

Tabella 4 - Fattori percentuali di aumento del corrispettivo per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato in funzione delle perdite di rete

Punto di consegna	%
in alta tensione	1,0
in media tensione	2,9
in bassa tensione	6,5

99A11434

DELIBERAZIONE 29 dicembre 1999.

Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica per il bimestre gennaio febbraio 2000, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97. (Deliberazione n. 206/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 1999,

Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) di aggiornamento della tariffa elettrica 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999 (di seguito: deliberazione n. 160/99), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

Visto l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1998;

Vista la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998 n. 161/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999 n. 24/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999 e con deliberazione n. 160/99, richiamata in premessa;

Visto in particolare l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione n. 70/97, nel quale si stabilisce che «La parte B della tariffa verrà aggiornata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento»;

Vista la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99 contenute nella delibera «Per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe del servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481» (di seguito: deliberazione n. 204/99);

Considerato che il nuovo ordinamento tariffario introdotto dalla deliberazione n. AA/1999, prevede apposite modalità per riconoscere alle forniture di energia elettrica alle Ferrovie dello Stato Spa, alla Società Terni Spa e sue aventi causa, in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, nonché alle forniture di energia elettrica di cui all'articolo 2, comma 2.4, lettere a) e c), della deliberazione n. 70/97, il regime tariffario previsto da disposizioni di legge;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'articolazione delle aliquote della parte B della tariffa affinché essa rifletta:

i costi di generazione attribuibili a ciascuna tipologia di utenza in relazione al profilo temporale tipico del prelievo dell'energia elettrica degli utenti appartenenti alla medesima tipologia,

le perdite di energia elettrica sulle reti di trasporto per la fornitura dell'energia elettrica a ciascun livello di tensione.

Delibera:

Articolo 1

Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili

Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'Allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo agosto 1999-novembre 1999, è fissato pari a 28,087 L/Mcal.

1.2 Stante il valore di 2290 kcal/kWh previsto per il consumo specifico dall'articolo 6, comma 6.7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/1997, il costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali per il primo bimestre (gennaio-febbraio) 2000 risulta pari a 64,319 L/kWh.

Articolo 2

Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica

2.1 Le aliquote della parte B della tariffa elettrica sono fissate come indicato nella tabella 1.

2.2 Alla parte B della tariffa elettrica non si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97.

Articolo 3

Disposizioni transitorie e finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Milano, 29 dicembre 1999

Il presidente: RANCI

Tabella 1 – Parte B della tariffa per tutte le tipologie di utenze

Tipologie di utenza	*Parte B*
	L/kWh
BASSA TENSIONE	
1) Forniture per usi domestici	
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti:	
a1) consumi mensili fino a 150 kWh	46,0
a2) consumi mensili in eccesso a 150 kWh e fino a 220 kWh	72,5
a3) consumi mensili in eccesso a 220 kWh e fino a 370 kWh	99,0
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	72,5
2) Forniture per usi di illuminazione pubblica	51,7
3) Altri usi	67,7
MEDIA TENSIONE	
4) Forniture per usi di illuminazione pubblica	48,7
4) Tutti gli usi	62,5
ALTA TENSIONE	
5) Tutti gli usi	55,4

99A11435

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2652422/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 2 5 0 3 0 6 4 9 9 *

L. 6.000